SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 47**

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 febbraio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 1988.

Nuova determinazione delle tariffe per la riproduzione di fotografie in antologie scolastiche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 91 e 88 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e l'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 18 maggio 1941, n. 1369;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 28 luglio 1976), con il quale venivano determinate le tariffe per la riproduzione in antologie scolastiche delle fotografie di cui agli articoli da 86 a 92 della legge n. 633/1941 citata;

Considerata l'opportunità di rivedere dette tariffe;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Sulla proposta del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, formulata nell'adunanza generale dell'11 dicembre 1987;

Decreta:

Articolo unico

1. Le tariffe relative all'equo compenso dovuto al fotografo per le riproduzioni di fotografie in antologie ad uso scolastico sono fissate come segue:

per le fotografie in bianco e nero di opere d'arte figurativa: L. 1.200 per ogni fotografia riprodotta;

per le fotografie a colori di opere dell'arte figurativa: L. 4.500 per ogni fotografia riprodotta;

per le fotografie di soggetto diverso da quelli indicati nei paragrafi precedenti: L. 2.400 per fotografia, fino ad un massimo di sei fotografie tratte dallo stesso servizio o serie;

per le fotografie, pubblicate su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità o aventi comunque pubblico interesse: L. 2.400 per fotografia, fino ad un massimo di sei fotografie per ciascun servizio.

I suddetti compensi sono corrisposti a stralcio per cinque anni solari a decorrere da quello di pubblicazione, che dovrà essere indicato nelle antologie.

2. La riproduzione nelle antologie dovrà essere accompagnata dalla menzione delle indicazioni prescritte dalla legge (nome del fotografo, data dell'anno di produzione della fotografia e nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata se risultano dalla fotografia riprodotta).

3. L'editore dell'antologia darà notizia della riproduzione al fotografo o suo avente causa.

4. L'editore dell'antologia notificherà all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica che l'importo del compenso è a disposizione del fotografo o suo avente causa. Tale notificazione avverrà contestualmente al deposito dell'antologia previsto dall'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente decreto, sostitutivo del decreto 6 luglio 1976, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1988

p. *Il Presidente:* RUBBI

88A0814

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 2 dicembre 1987, n. 577.

Approvazione delle due deliberazioni adottate il 19 dicembre 1985 dal comitato esecutivo del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, concernenti modifiche del regolamento giuridico ed economico del personale dipendente dal consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ed estensione al personale suddetto della disciplina economica prevista per i dipendenti dello Stato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 72 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349;

Visto il regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato con decreto ministeriale 7 settembre 1968, e successive modificazioni;

Esaminate le due deliberazioni adottate il 19 dicembre 1985 dal comitato esecutivo del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

Decreta:

Sono approvate le due deliberazioni adottate il 19 dicembre 1985 dal comitato esecutivo del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, concernenti:

1) l'estensione al dipendente personale della disciplina economica prevista per i dipendenti civili dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, ivi compresa quella concernente i compensi incentivanti la produttività;

2) la modificazione, nel regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 20, e dell'allegata tabella *A*, nonché l'inserimento degli articoli 13-*bis*, 17-*bis*, 17-*ter*, 17-*quater*, 17-*quinquies*, 29-*bis*, 29-*ter*, e l'abrogazione nel regolamento medesimo degli articoli 11, 12, 17, 19, 23, 32 e della tabella *B*, ivi annessa, come da testo allegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 2 dicembre 1987

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

Il Ministro del tesoro
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 17

ORDINE DEI GIORNALISTI

CONSIGLIO NAZIONALE

Il comitato esecutivo del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, riunito a Roma il 19 dicembre 1985;

Visto il regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato con decreto ministeriale 7 settembre 1968, e successive modifiche;

Viste le proprie deliberazioni del 27 giugno 1984 concernenti:

A) l'estensione al dipendente personale della disciplina economica recata per i dipendenti civili dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, ivi inclusa quella concernente i compensi incentivanti la produttività;

B) la modifica di taluni articoli del regolamento organico, rielaborati a seguito delle osservazioni mosse dagli organi di vigilanza con la precorsa corrispondenza;

Vista la nota del 19 novembre 1985 del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale, Divisione 15, prot. n. 160629;

Ravvisata l'opportunità di recepire integralmente le osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti con la citata nota;

Delibera:

B) Il regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è così modificato:

Art. 1.

L'art. 1 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è così modificato:

«Il personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è costituito da:

personale di ruolo;
personale incaricato.

Al personale di ruolo del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è riconosciuto il contratto degli statali in quanto applicabile».

Art. 2.

L'art. 2 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è così modificato:

«Il personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è classificato in sette qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito dal successivo art. 13.

Le qualifiche sono le seguenti:

Prima qualifica: attività semplici.

Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.

Seconda qualifica: attività semplici con conoscenze elementari.

Attività semplici, manuali e non, comprese quelle di conservazione, riproduzione o smistamento il cui esercizio richieda preparazione e conoscenze elementari.

Terza qualifica: attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.

Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

Quarta qualifica: attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.

Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate.

Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

Quinta qualifica: attività con conoscenza specialistica e responsabilità di gruppo.

Attività professionali richiedenti preparazione tecnica; o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro; o perizia nell'esecuzione; o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone.

Sesta qualifica: attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative.

Attività nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature, richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; funzioni di indirizzo e coordinamento di unità operative comprendenti prestazioni lavorative di minor rilievo.

Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da responsabilità per le attività direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unità operative sottordinate.

Settima qualifica: attività con preparazione professionale o con eventuale responsabilità di unità organiche.

Attività professionali comportanti o preposizione a uffici, servizi o altre unità organiche non aventi rilevanza esterna, con margini valutativi per il perseguimento dei risultati, e facoltà di decisione e proposta nell'ambito di direttive generali; ovvero attività di collaborazione istruttoria o di studio, nel campo amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario.

La preposizione a unità organiche comporta piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nell'attività di indirizzo e coordinamento e per i risultati conseguiti.

Le qualifiche funzionali e la dotazione organica del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti sono stabilite dalla tabella *A*, annessa al presente regolamento».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è così modificato:

«Il personale è assunto per i posti disponibili nelle qualifiche funzionali mediante concorsi pubblici per titoli ed esami».

Art. 4.

Dopo il quinto comma dell'art. 4 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, aggiungere la seguente dizione:

«In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova di cui sopra deve essere rinnovato per altri sei mesi».

Nel settimo comma dell'art. 4 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, dopo la parola «giudizio» aggiungere la parola «ancora».

Art. 5.

Al quinto comma dell'art. 5 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti abrogare la dizione «entro cinque giorni dal loro verificarsi».

Art. 8.

L'art. 8 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è così modificato:

«Per quanto riguarda l'orario di ufficio, determinato dal comitato esecutivo, sentito il parere delle organizzazioni sindacali aziendali, si applicano le norme vigenti per l'Amministrazione statale.

Quando le esigenze dell'ordine lo richiedono, l'impiegato è tenuto a prestare lavoro straordinario, salvo che non ne sia esonerato per giustificati motivi.

Al personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti si applicano le norme che regolano il lavoro straordinario del personale dei Ministeri.

Le prestazioni di lavoro straordinario, necessarie per fronteggiare indilazionabili e contingenti esigenze di servizio, tenuto conto della nuova disciplina intervenuta per la corresponsione dell'incentivante, sono autorizzate con apposita deliberazione del comitato esecutivo da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante di concerto con il Ministero del tesoro».

Art. 9.

L'art. 9 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è così modificato:

«La gerarchia tra gli impiegati è determinata, secondo il principio della dipendenza funzionale, dalla qualifica e nella medesima qualifica dall'anzianità».

Art. 10.

All'art. 10 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è abrogata la dizione «i rapporti informativi, gli encomi».

Art. 11.

L'art. 11 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è abrogato.

Art. 12.

L'art. 12 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è abrogato.

Art. 13.

L'art. 13 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è così modificato:

«A decorrere dal 1° gennaio 1978 ai fini giuridici e dal 1° luglio 1978 agli effetti economici, il personale classificato nelle sette qualifiche funzionali che individuano corrispondenti livelli retributivi di cui al precedente art. 2, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

Primo livello	L.	1.800.000
Secondo livello.	»	2.196.000
Terzo livello	»	2.556.000
Quarto livello	»	2.790.000
Quinto livello	»	3.150.000
Sesto livello	»	3.600.000
Settimo livello	»	4.500.000

Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello.

Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Per la determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale collocato nelle qualifiche funzionali di cui al precedente art. 2, si applicano le disposizioni previste dall'art. 25 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

L'emolumento di cui all'art. 10 del testo normativo annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 344/1983 è corrisposto con le stesse modalità e misure al personale dipendente del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

Art. 13-*bis*

Dopo l'art. 13 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, è aggiunto il seguente articolo 13-*bis*:

«Il direttore generale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è assunto previa deliberazione del comitato esecutivo mediante pubblico concorso per titoli ed esami, le cui modalità sono stabilite dal comitato esecutivo stesso.

Al predetto concorso possono partecipare coloro che oltre ad essere in possesso del diploma di laurea e dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 3, abbiano una anzianità di laurea e di attività professionale in campo amministrativo o dell'informazione e della stampa, di almeno sette anni, nonché i funzionari direttivi di ruolo dell'ente stesso o delle amministrazioni statali o parastatali con una anzianità di servizio di ruolo in posizione direttiva non inferiore a sette anni.

Per essere ammessi al concorso i candidati non debbono aver superato i 45 anni alla data di scadenza del termine, fissata dal bando di concorso per la presentazione della domanda. Si prescinde dal predetto limite di età per i dipendenti pubblici.

Il direttore del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è assunto con contratto a termine rinnovabile della durata di cinque anni.

Al direttore generale compete il trattamento economico previsto per il primo dirigente dello Stato e, dopo cinque anni, quello di dirigente superiore».

Art. 14.

L'art. 14 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è così modificato:

«Al personale è concesso un congedo ordinario annuale retribuito di trenta giorni lavorativi da fruirsi irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non più di due soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel quale caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale di cui all'art. 133 della legge n. 312.

Oltre al congedo ordinario, possono essere concessi — per i casi, compreso il richiamo alle armi, ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato — congedi straordinari».

Art. 16.

Il primo comma dell'art. 16 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è così modificato:

«Il personale nominato in ruolo ha diritto allo stipendio stabilito, per la qualifica a cui appartiene il posto organico ricoperto da ciascun impiegato, dal precedente art. 13».

All'ultimo comma dell'art. 16 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è abrogata la dizione: «Al personale compete inoltre l'assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per i dipendenti civili dello Stato».

Art. 17.

L'art. 17 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è abrogato.

Dopo l'art. 17 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 17-*bis* (*Ritenute per contributi sindacali*). — I contributi sindacali del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, sono trattenuti a cura delle amministrazioni su delega del dipendente e versate alle organizzazioni sindacali interessate.

In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilita dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facoltà di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza della modifica purché notifichi la revoca alle organizzazioni sindacali entro il termine di trenta giorni dalla data in cui è stata resa pubblica la modifica stessa.

Art. 17-*ter* (*Trattenute per scioperi brevi*). — Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si applica quanto previsto dall'art. 171 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980.

Art. 17-*quater* (*Diritti sindacali*). — Il comitato esecutivo inviterà un rappresentante del personale ad assistere alle riunioni dedicate all'esame dei provvedimenti riguardanti il trattamento economico e normativo del personale di ruolo.

Il personale ha diritto di riunione nell'unità amministrativa o di esercizio di servizio durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue. Per le ore di partecipazione alle assemblee verrà corrisposta la normale retribuzione.

Le riunioni — che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di esse — sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali con ordine del giorno su materia di interesse sindacale o del lavoro e sono comunicate al direttore.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti delle organizzazioni sindacali anche non dipendenti.

Art. 17-*quinquies*. — Il personale che sia componente degli organi collegiali statutari delle varie organizzazioni sindacali, è autorizzato, salvo che vi ostino eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, ad astenersi dall'ufficio per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale. L'autorizzazione è concessa per un dipendente e per la durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi o convegni nazionali, ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

I periodi di assenza autorizzati sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti giuridici ed economici».

Art. 19.

Il primo comma dell'art. 19 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è abrogato.

Art. 20.

L'art. 20 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è così modificato:

«Il personale che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) censura;
b) riduzione dello stipendio;
c) sospensione della qualifica;
d) destituzione.

Le sanzioni di cui al precedente comma sono irrogate nei casi e con gli effetti di cui agli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ed ai commi primo e quarto dell'art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La censura è inflitta con provvedimento del presidente dell'Ordine, le altre sanzioni con deliberazione del comitato esecutivo.

Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio al livello retributivo superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente, esclusa la censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

Nel caso in cui l'attività prestata sia stata comunque di scarso rendimento, senza valida giustificazione, il direttore ha l'obbligo di presentare al comitato esecutivo apposita relazione motivata accompagnata dalle controdeduzioni dell'interessato.

Detta relazione va notificata al dipendente entro il mese di gennaio successivo all'anno considerato e le controdeduzioni debbono pervenire al direttore entro il successivo mese di febbraio.

Il comitato esecutivo può deliberare a carico del dipendente interessato una nota di demerito che produrrà gli stessi effetti di cui al quarto comma».

Art. 23.

L'ultimo comma dell'art. 23 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è abrogato.

Dopo l'art. 29 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 29-*bis*. — Primo inquadramento nelle qualifiche del personale in servizio al 1° gennaio 1978.

Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978 è inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° gennaio 1978, secondo le corrispondenze indicate dall'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Le disposizioni contenute nel quindicesimo comma e seguenti del citato art. 4, nonché quelle relative ai profili professionali previsti dall'art. 3 della citata legge, ferme le decorrenze ivi previste, saranno recepite non appena definite le procedure previste per l'inquadramento nelle nuove qualifiche del personale civile dello Stato, con apposite deliberazioni, sentite le organizzazioni sindacali, da approvarsi con decreto del Ministero di grazia e giustizia di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 29-*ter*. — Fino a quando non si sarà provveduto all'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche in relazione ai profili professionali di cui ai precedenti articoli, si applica quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 312 del 1980».

Art. 32.

L'art. 32 del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è abrogato.

La tabella *A* del regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è così modificata:

«Tabella *A*

DOTAZIONE ORGANICA

Livelli funzionali	Dotazione organica	Stipendio	Qualifica statale di parificazione
VII	2	6.400.000	Segretario capo, consigliere e direttore di sezione
VI	3	5.500.000	Segretario e segretario principale
V	2	4.800.000	Coadiutore superiore
IV	6	4.400.000	Coadiutore e coadiutore principale
III	2	3.800.000	Commesso capo
II	1	3.600.000	Commesso
I	1	3.300.000	Inserviente».

La tabella *B* è abrogata.

Il Presidente
GUIDI

Il consigliere segretario
BERTI

ORDINE DEI GIORNALISTI

CONSIGLIO NAZIONALE

Il comitato esecutivo del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, riunito a Roma il 19 dicembre 1985;

Visto il regolamento giuridico ed economico del personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato con decreto ministeriale 7 settembre 1968, e successive modifiche;

Viste le proprie deliberazioni del 27 giugno 1984 concernenti:

A) l'estensione al dipendente personale della disciplina economica recata per i dipendenti civili dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, ivi inclusa quella concernente i compensi incentivanti la produttività;

B) la modifica di taluni articoli del regolamento organico, rielaborati a seguito delle osservazioni mosse dagli organi di vigilanza con la precorsa corrispondenza;

Vista la nota del 19 novembre 1985 del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale, Divisione 15, prot. n. 160629;

Ravvisata l'opportunità di recepire integralmente le osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti con la citata nota;

Delibera:

A) la decisione del comitato esecutivo del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti del 27 giugno 1984 riguardante l'estensione al dipendente personale della disciplina economica recata per i dipendenti civili dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, ivi inclusa quella concernente i compensi incentivanti la produttività, è così modificata:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1983 viene esteso al personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti il trattamento economico previsto per i dipendenti civili dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, con le stesse modalità, termini e condizioni ivi fissate, ove applicabili.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1984 al personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti viene corrisposto un compenso incentivante la produttività alle stesse condizioni, limiti e modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 1984.

Dalla stessa data sono rivalutate le misure orarie del lavoro straordinario secondo i criteri previsti dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Lo stanziamento relativo alle prestazioni di lavoro straordinario, nei normali limiti previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, viene destinato al compenso incentivante la produttività.

La spesa complessiva per la remunerazione delle prestazioni straordinarie secondo le anzidette nuove misure orarie dovrà essere, in ogni caso, contenuta nei limiti delle restanti disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio concernente il lavoro straordinario.

Art. 3.

Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti potrà attivare la sperimentazione della produttività nonché le nuove forme delle prestazioni straordinarie previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12 del testo normativo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

Ai fini dell'applicazione del citato art. 11 gli obiettivi da conseguire sulla base di programmi finalizzati saranno fissati dal Ministero di grazia e giustizia in conformità ad un progetto concordato dal comitato esecutivo con le OO.SS. maggiormente rappresentative che indichi i carichi di lavoro, i tempi di attuazione e gli standards di rendimento per ciascuna unità operativa.

Il presidente
GUIDI

Il consigliere segretario
BERTI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificato o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse del decreto:

— L'art. 72 della legge n. 69/1963 (Ordinamento della professione di giornalista) è così formulato:

«Art. 72 *(Personale degli ordini e del consiglio nazionale)*. — Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli ordini e del consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute dall'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Il personale dipendente dalla commissione unica, in servizio all'atto della cessazione d'attività della stessa, sarà assunto dal consiglio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente».

— L'art. 11 del D.L.L. n.778/1947 (Aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico) così recita:

«Art. 11. — I regolamenti organici concernenti la determinazione della consistenza numerica e la disciplina giuridica ed economica dei personali degli enti ed istituti contemplati dal precedente art. 10 devono essere approvati mediante provvedimenti da emanare dal Ministero competente di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il precedente comma si applica anche agli enti ed istituti suindicati, i cui personali siano tuttora disciplinati da regolamenti non approvati ai sensi del comma medesimo».

88G0071

DECRETO 12 febbraio 1988.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Bergamo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Brescia, in data 21 dicembre 1987, dalla quale risulta che la pretura di Bergamo non è stata in grado di funzionare nel giorno 25 novembre 1987 a causa dell'assenza dal lavoro del personale della carriera direttiva;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Bergamo il 25 novembre 1987, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tale ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra specificato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A0816

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 gennaio 1988.

Autorizzazione al solo prelievo di rene e di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale «A. Cardarelli» di Campobasso.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 5 di Campobasso, in data 26 marzo 1986, volta ad ottenere l'autorizzazione al solo prelievo di rene e di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità rilasciata in data 13 luglio 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 14 ottobre e 26 novembre 1987;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene e di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «A. Cardarelli» di Campobasso è autorizzato alle attività di solo prelievo di rene e di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere eseguite presso il reparto operatorio centrale dell'ospedale «A. Cardarelli» di Campobasso.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Testa dott. Italo, primario della divisione di chirurgia generale;

Loreto dott. Nicola, primario della divisione di urologia;

Barile dott. Donato, aiuto responsabile della sezione autonoma di chirurgia vascolare;

Berardi dott. Savino, aiuto della divisione di chirurgia generale;

Cuscunà dott. Daniele, aiuto della divisione di urologia;

Lazzaro dott. Giuseppe, aiuto della divisione di chirurgia generale;

Berardi dott. Pasquale, assistente della divisione di chirurgia generale;

Iocca dott. Tommasino, assistente della divisione di chirurgia generale;

Paglione dott. Giancarlo, assistente della divisione di chirurgia generale;

Pietrantuono dott. Carlo, assistente della divisione di chirurgia generale;

Tirabasso dott. Fernando, assistente della divisione di chirurgia generale.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene e di pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 5 di Campobasso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A0770

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 30 gennaio 1988.

Determinazione del coefficiente di conversione del diritto speciale di prelievo in lire italiane ai fini della tariffazione dei servizi postali e di bancoposta internazionali.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 8 della convenzione postale universale, Hamburg 27 luglio 1984, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1987, n. 198;

Visto l'art. 104 del relativo regolamento di esecuzione, che prevede il criterio per la determinazione del valore medio del DTS (diritto speciale di prelievo) nella moneta del Paese considerato;

Vista la legge 23 marzo 1947, n. 132, con la quale l'Italia ha dato la propria adesione agli accordi per la costituzione del Fondo monetario internazionale;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1986 concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione dei servizi internazionali postali e di bancoposta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986;

Attesa la necessità di adeguare il controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo (DTS) ai fini della percezione sull'utenza per il traffico in uscita dall'Italia degli importi globali di tariffazione espressi in DTS (taxes de perception);

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo da applicare ai fini della percezione sull'utenza degli importi totali di tariffazione (taxes de perception) stabiliti in diritti speciali di prelievo per i servizi internazionali postali e di bancoposta è fissato nella seguente misura: un diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del F.M.I.) = lire italiane 1675,95 (milleseicentosettantacinque e novantacinque centesimi).

2. È abrogato il decreto ministeriale 23 dicembre 1986, citato nelle premesse.

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1988

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1988
Registro n. 8 Poste, foglio n. 1

88A0826

DECRETO 13 febbraio 1988.

Revisione delle tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, con il quale è stato approvato il regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex);

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 1986 con il quale sono state modificate le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica;

Visto l'art. 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che stabilisce che sulle proposte di incremento tariffario deliberate dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, deve pronunciarsi con parere vincolante il Comitato interministeriale prezzi;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1987, n. 563, con il quale è stato istituito il servizio denominato «postacelere urbana»;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1987, n. 564, con il quale è stato istituito il servizio denominato «postacelere interna»;

Sentito il Comitato interministeriale prezzi;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe postali e di bancoposta, le tariffe telegrafiche, le tariffe per il servizio radiomarittimo nazionale, le tariffe per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex e teletex) e le tariffe per i servizi speciali ed accessori nel settore delle telecomunicazioni nell'interno della Repubblica sono stabilite nelle misure indicate nelle annesse tabelle 1, 2, 3, 4 e 5, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; i limiti di peso, di dimensione e di valore, le indennità per la perdita, la manomissione o l'avaria di corrispondenze e di pacchi nonché le caratteristiche degli invii normalizzati sono fissati nelle annesse tabelle 6, 7 e 8, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il 1° marzo 1988.

Dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 13 novembre 1986, citato nelle premesse.

Roma, addì 13 febbraio 1988

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1988
Registro n. 8 Poste, foglio n. 2

TABELLA 1

TARIFFE POSTALI

1. — CORRISPONDENZE

1.1. Lettere (1):

	fino a 20 g	invii normalizzati (2)	L. 650
da oltre 20 g	fino a 50 g		» 1.300
da oltre 50 g	fino a 100 g		» 1.700
da oltre 100 g	fino a 250 g		» 3.200
da oltre 250 g	fino a 500 g		» 5.800
da oltre 500 g	fino a 1 kg		» 9.500
da oltre 1 kg	fino a 2 kg		» 16.000
da oltre 2 kg	fino a 10 kg		» 20.000
da oltre 10 kg	fino a 20 kg		» 40.000

1.2. Biglietti postali (1) . . . . L. 550

1.3. Fatture commerciali: invii normalizzati (3):

per città	L. 450
per fuori città	» 600

(1) Alle lettere ed ai biglietti postali diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate si applica la metà della tariffa ordinaria.
(2) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.
(3) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle carte manoscritte.

1.4. Carte manoscritte:

fino a 100 g	L.	1.500
da oltre 100 g fino a 250 g	»	3.000
da oltre 250 g fino a 500 g	»	5.600
da oltre 500 g fino a 1000 g	»	9.200
da oltre 1000 g fino a 2000 g	»	15.500

1.5 Cartoline di Stato e dell'industria privata (1) (2). L. 550

1.6 Avvisi di ricevimento e di pagamento .... L. 650

1.7 Cartoline illustrate - Biglietti di visita - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa - Stampe augurali: invii normalizzati (2). ...... L. 500

1.8. Stampe non periodiche, stampe periodiche spedite di seconda mano, stampe periodiche non ammesse alle tariffe di cui alla voce 1.10:

fino a 20 g invii normalizzati (3)	L.	400
da oltre 20 g fino a 50 g	»	600
da oltre 50 g fino a 100 g	»	900
da oltre 100 g fino a 250 g	»	1.300
da oltre 250 g fino a 500 g	»	2.300
da oltre 500 g fino a 1000 g	»	3.800
da oltre 1000 g fino a 2000 g	»	5.000

1.8 1 Cedole di commissioni librarie .... L. 350

1.9. Pieghi di libri:

fino a 500 g	L.	1.000
da oltre 500 g fino a 1000 g	»	1.500
da oltre 1000 g fino a 2000 g	»	1.800
da oltre 2000 g fino a 5000 g	»	4.000

1.10 Stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1.000 esemplari:

gruppo 1°: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e settimi numeri degli stessi anche se aventi diverse testate:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . L. 4
per ogni 50 g o frazione in più .... » 2

gruppo 1°-bis: settimanali di informazione aventi prezzo di vendita non superiore a quello dei quotidiani:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . » 8
per ogni 50 g o frazione in più .... » 4

gruppo 2°: giornali, riviste, rassegne e simili che non potendosi comprendere nei gruppi precedenti escano almeno una volta ogni quindici giorni:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . » 20
per ogni 50 g o frazione in più .... » 10

gruppo 3°: giornali, riviste, rassegne e simili che non potendosi comprendere nei gruppi precedenti escano almeno una volta al mese:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . » 22
per ogni 50 g o frazione in più .... » 11

gruppo 4°: giornali, riviste, rassegne e simili che non potendosi comprendere nei gruppi precedenti si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . » 46
per ogni 50 g o frazione in più .... » 23

gruppo 5°: stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse purché si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . » 90
per ogni 50 g o frazione in più .... » 45

Per poter fruire della tariffa del 5° gruppo le stampe periodiche ed i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza devono riferirsi a prodotti propri o altrui venduti per posta.

Per esigenze di servizio e con l'assenso del mittente, i cataloghi possono essere consegnati in ufficio, previo recapito al destinatario di avvisi di arrivo.

— Stampe propagandistiche delle case editrici o librarie per la vendita per corrispondenza di libri propri purché si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . . L. 55
per ogni 50 g o frazione in più .... » 28

— Stampe periodiche dei primi quattro gruppi della presente voce, contenenti pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate — anche se non numerate o numerate a parte — od incorporate nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superficie totale del periodico o il 30% per ciascuna inserzione:

tariffe di cui alla voce 1.8 (stampe non periodiche).

La percentuale della pubblicità deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.

— Inserti pubblicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevoli ecc., locandine, cartelli reclamistici, cedole o fogli di commissione, programmi di abbonamento, quando si riferiscono a terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione, che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi o dello stesso formato ma non impaginati:

per ciascun oggetto: per ogni 50 g o frazione . » 100

Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P.

— Diritto fisso per la restituzione di stampe periodiche e non periodiche di peso non superiore a 40 g, fatta eccezione per i giornali quotidiani e i settimi numeri degli stessi, non potute recapitare per qualunque ragione:

per ciascun oggetto. .... » 300

1.11. Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e di periodici aventi carattere politico, sindacale o culturale:

invii normalizzati (1). .... L. 60

1.12. Pacchetti postali - Campioni di merci - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo:

fino a 100 g	L.	900
da oltre 100 g fino a 250 g	»	1.600
da oltre 250 g fino a 500 g	»	2.800
da oltre 500 g fino a 1000 g	»	4.500

2. — PACCHI

2.1. Bollettino di spedizione. .... L. 200

2.2. Pacchi ordinari:

a) normali:

fino a 500 g	L.	2.200
da oltre 500 g fino a 1 kg	»	2.400
da oltre 1 kg fino a 3 kg	»	2.500
da oltre 3 kg fino a 5 kg	»	4.000
da oltre 5 kg fino a 10 kg	»	6.400
da oltre 10 kg fino a 15 kg	»	8.000
da oltre 15 kg fino a 20 kg	»	9.500

b) ingombranti oppure normali dichiarati fragili:

tariffe di cui alla lettera *a)* maggiorate del 100%;

c) ingombranti dichiarati fragili:

tariffe di cui alla lettera *a)* maggiorate del 200%.

2.3. Pacchi urgenti fino a 5 kg (oltre il diritto fisso di recapito per espresso):

a) normali:

tariffe di cui alla lettera *a)* dei pacchi ordinari maggiorate del 100%;

---

(1) Alle cartoline con corrispondenza epistolare dirette a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate si applica la metà della tariffa ordinaria.

(2) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle lettere del secondo scaglione di peso.

(3) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

(1) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle fatture commerciali normalizzate.

b) ingombranti oppure normali dichiarati fragili: tariffe di cui alla lettera *a)* dei pacchi ordinari maggiorate del 200%;

c) ingombranti dichiarati fragili: tariffe di cui alla lettera *a)* dei pacchi ordinari maggiorate del 300%.

2.4. Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi (fino a 10 kg):

a) normali: tariffa unica . . . . L. 1.000
b) ingombranti: tariffa unica . . . . » 2.000

2.5. Tassa giornaliera di custodia dei pacchi dopo tre giorni non festivi di giacenza (con un massimo di lire 6.000) . . . . L. 600

3. — SERVIZI ACCESSORI, SERVIZI VARI E SERVIZI IN CONCESSIONE

3.1. Diritto di raccomandazione (oltre la tassa di francatura):

a) per le corrispondenze chiuse e aperte, eccettuate quelle indicate alla successiva lettera *b)* . . . . L. 2.400
b) per le stampe periodiche spedite in abbonamento . . . . » 1.200

3.2. Soprattassa di trasporto aereo:

L.C. - lettere, biglietti postali, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento . . . . nulla

A.O. - tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C. nulla

Pacchi:
fino a 1.000 g . . . . L. 1.300
per ogni 500 g o frazione in più . . . . » 650

Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali fino a 20 kg.
I pacchi inviati per via aerea fino a 10 kg sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla soprattassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso.
Sia la soprattassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria.

3.3. Diritto di assicurazione:

1) assicurazione convenzionale con suggellatura facoltativa:

per le corrispondenze assicurate fino a L. 10.000 (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione) L. 1.200
per i pacchi assicurati fino a L. 50.000 (oltre la tassa di francatura) . . . . » 4.000

2) assicurazione ordinaria:

a) per le corrispondenze (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione):

fino a L. 100.000 . . . . » 5.800
per ogni 100.000 lire o frazione oltre le prime 100.000 . . . . » 3.400

b) per i pacchi (oltre la tassa di francatura):

fino a L. 100.000 . . . . » 7.000
per ogni 100.000 lire o frazione oltre le prime 100.000 . . . . » 4.400

3) assicurazione contro i rischi di forza maggiore: tariffe di cui al punto 2) maggiorate del 50%.

3.4. Diritto di assegno (oltre la tassa di francatura normale, nonché per le corrispondenze la tassa di raccomandazione) per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco:

a) per versamento dell'assegno a mezzo c/c postale . . . . L. 1.700
b) per versamento dell'assegno a mezzo vaglia postale (oltre le tasse del vaglia) . . . . L. 1.000

3.5. Diritto di espresso (oltre le tasse di francatura normali):

per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco . . . . L. 2.400

3.6. Fermo in posta: diritto fisso . . . . L. 250

3.7. Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette d'impostazione . . . . L. 400

3.8. Provvigione:

a) sugli importi degli abbuoni agli utenti di macchine affrancatrici: 15%;

b) per la tenuta dei conti di credito: 15%;

c) per la tenuta dei conti di credito speciali: 20%.

3.9. Legalizzazione atti:
per ogni operazione (oltre le tasse di francatura normali) . . . . L. 5.500

3.10. Notificazione atti giudiziari:

a) francatura del piego in base alle tariffe vigenti;
b) raccomandazione del piego in base alle tariffe vigenti;
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione in base alla tariffe vigenti.

3.11. Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:

se a cura degli interessati: diritto mensile. . . . L. 1.500
se a cura dell'Amministrazione: diritto mensile » 20.000

3.12. Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . . L. 25.000

3.13. Tessere postali di riconoscimento . . . . L. 2.000

3.14. Carta del correntista postale. . . . . L. 2.500

3.15. Annullo marche: per ogni cambiale . . . . L. 100

3.16. Diritto fisso per la richiesta in visione di titoli pagati, per contrordini e disposizioni date dai mittenti o dai destinatari, per conoscere l'esito di titoli postali, di assicurate e pacchi, per le certificazioni riguardanti l'accettazione e la consegna delle raccomandate, assicurate e pacchi . . . . L. 1.500

3.17. Servizi filatelici:

a) affrancatura ed obliterazione di buste filateliche oltre al costo del francobollo e delle buste, per ciascun pezzo . . . . L. 30
b) attivazione servizio p.t. a carattere temporaneo in locali messi a disposizione dal richiedente (due unità per sei ore di servizio continuativo al pubblico per vendita di francobolli e bollatura, bollo figurato o no):
per il primo giorno . . . . » 300.000
per ogni giorno successivo al primo . . . . . . » 250.000
per ogni ora di servizio al pubblico oltre le sei, nella stessa giornata . . . . » 40.000

c) attivazione mezzo p.t. a carattere temporaneo in telebus messo a disposizione dall'Amministrazione, oltre alle tariffe di cui al precedente punto *b)*, per ogni giorno di impiego. . . . . » 250.000

d) attivazione dispacci straordinari, compreso il trasporto con mezzi ordinari dell'Amministrazione, ove richiesto, per ciascun dispaccio. . . . . » 30.000

e) targhette pubblicitarie per macchine bollatrici:
1) canone base comprensivo del costo delle targhette . . . . » 100.000

2) per ogni giorno di utilizzazione:

in uffici corrispondenze e pacchi, uffici principali promiscui ed uffici locali . . . . L. 20.000

in uffici principali di ferrovia o assimilati » 30.000

3.18. Corrispettivi per concessioni di servizi:

a) diritto dovuto all'Amministrazione dalle agenzie autorizzate all'accettazione ed al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:

per ogni oggetto . . . . L. 320

b) diritto dovuto all'Amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:

per ogni oggetto . . . . » 320

3.19. Servizio postacelere urbano:

diritto fisso (oltre la tassa di francatura ordinaria ed i diritti postali dovuti per raccomandazione ed avviso di ricevimento, se richiesti) . . . . L. 3.000

3.20. Servizio postacelere interno:

fino a 250 g	L.	10.000
da oltre 250 g fino a 500 g	»	15.000
da oltre 500 g fino a 2 kg	»	20.000
da oltre 2 kg fino a 10 kg	»	30.000
da oltre 10 kg fino a 20 kg	»	60.000
Avviso di ricevimento	»	10.000

(Le tariffe sono comprensive del diritto di raccomandazione).

4. — SERVIZI DI BANCOPOSTA

4.1. Modulo vaglia . . . . L. 100

4.2. Vaglia ordinari:

tassa di emissione:

fino a L. 20.000	L.	700
da oltre L. 20.000 fino a L. 50.000	»	1.600
da oltre L. 50.000 fino a L. 200.000	»	2.700
da oltre L. 200.000 fino a L. 500.000	»	4.300
da oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000	»	5.300

4.3. Vaglia fino a L. 20.000 diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate:

tassa di emissione . . . . L. 350

4.4. Attestazione di emissione dei vaglia:

per ogni attestazione . . . . L. 500

4.5. Vaglia telegrafici (oltre la tassa di emissione e quella telegrafica) . . . . L. 200

4.6. Vaglia scaduti:

tassa di rimborso:

a) per ogni vaglia ordinario o telegrafico . . . L. 1.500

b) per ogni vaglia di servizio . . . . » 500

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia ordinari, telegrafici e di servizio non giunti a destinazione e quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.

4.7. Vaglia ordinari e telegrafici smarriti:

tassa per la richiesta di pagamento nel periodo di validità:

per ogni vaglia . . . . L. 1.500

4.8. Riscossione di crediti:

diritto di riscossione per ogni piego d'importo:

fino a L. 200.000 . . . . L. 1.100

per ogni 50.000 lire o frazione in più . . . . . . » 150

per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo d'importo:

fino a L. 200.000 . . . . » 900

per ogni 50.000 lire o frazione in più . . . . . » 150

4.9. Conti correnti postali:

a) versamenti: tassa . . . . L. 700

b) prelevamenti mediante assegni trasferibili e non trasferibili: tassa (da addebitare sul conto traente) . . . . » 900

Sono esenti dal pagamento della tassa:

le operazioni di postagiro;

i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le amministrazioni statali, parastatali e regionali e gli altri enti pubblici, ad eccezione dei versamenti di somme riscosse dall'Amministrazione postale per conto dei correntisti medesimi nello svolgimento di servizi di istituto;

i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente;

i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni non trasferibili emessi a proprio favore;

le operazioni di versamento e di pagamento disposte da organi o uffici dell'Amministrazione postale purché eseguiti per esigenze amministrative e contabili dell'Amministrazione stessa;

c) tassa speciale per tutte le operazioni delle quali viene richiesto l'addebitamento o l'accreditamento in tempo reale:

sull'importo della operazione «con arrotondamento al milione» sempre per eccesso . . . . » 0,1‰

Sono escluse dalla tassa speciale le sole operazioni di importo fino a L. 1.000.000, nonché tutte le operazioni disposte da organi o uffici dell'Amministrazione postale purché eseguite per esigenze amministrative o contabili dell'Amministrazione stessa;

d) copie di titoli e di documenti contabili:

fotocopia dei certificati di allibramento, delle liste analitiche e degli estratti-conto, se richiesta dopo un mese dalla data dell'operazione successiva a quella cui i duplicati si riferiscono:

per ogni certificato, per ciascuna pagina della lista analitica, per ogni estratto conto . . . . » 600

fotocopia di assegni vidimati o di postagiro convalidati (limitatamente al recto del titolo):

per ogni titolo . . . . » 600

La copia dei titoli di cui sopra può essere richiesta esclusivamente dal correntista traente o dai suoi delegati alla traenza;

copia del conto richiesta dal correntista:

per ogni foglio di tabulato o parte di esso . » 800

e) rinnovazione degli assegni scaduti di validità:

diritto fisso (da detrarre dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . . . » 1.200

Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni non giunti a destinazione, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio o di quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.

Sono parimenti esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni giunti regolarmente a destinazione, il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti purché esso non sia inferiore a L. 20.000.

Se l'assegno è d'importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente e convertito in francobolli che sono applicati sulla domanda di rinnovazione ed annullati dall'ufficio postale accettante;

f) variazione dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:

diritto fisso (da addebitare sul conto) . . . . . » 1.000

g) procedura d'inefficacia per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco, ovvero già riempiti dal traente ma ancora non addebitati sul conto:

diritto fisso (da addebitare sul conto) . . . . » 1.000

h) attestazione di versamenti effettuati con speciali bollettini e rilascio di un secondo certificato (da rilasciarsi all'atto dell'accettazione o dell'accreditamento):

per ogni attestazione o certificato oltre le tasse di cui alla lettera *a)* . . . . L. 200

i) revoca assegni o postagiro non ancora addebitati:

per ciascun assegno o postagiro . . . . » 1.500

l) riaccreditamento assegni non scaduti:
diritto fisso per ogni assegno . . . . » 1.000

m) accettazione dei modelli DM/10/M:
per ogni modello. . . . . » 1.000

n) fornitura ai grandi correntisti postali, da parte dei centri compartimentali e nazionali di bancoposta, di dati relativi ai movimenti (versamenti o postagiro) allibrati su conto automatizzato attraverso lo scambio del supporto magnetico:

1) diritto fisso per ciascuna fornitura su supporto magnetico dei dati relativi ai movimenti per singolo conto automatizzato in relazione al periodo di estrazione (giornaliero, settimanale, quindicinale o mensile). . . . . » 10.000

2) supporto magnetico + estratto conto + lista analitica, per ogni record contenente tutti i dati compreso il campo «grandi utenti»:

ai grandi utenti fatturatori. . . . . » 23
ai grandi utenti non fatturatori . . . . » 25

3) supporto magnetico + estratto conto + lista analitica riportante — in luogo dei record contenenti tutti i dati compreso il campo «grandi utenti» forniti sullo stesso supporto magnetico — una sola indicazione riepilogativa, per ogni record:

ai grandi utenti fatturatori. . . . . » 4
ai grandi utenti non fatturatori . . . . » 5

4) se il supporto magnetico viene fornito a livello del centro nazionale in sostituzione dei supporti magnetici predisponibili dai centri compartimentali, fermo restando il pagamento del diritto fisso presso ciascun centro compartimentale, le tariffe di cui ai punti 2 e 3 sono aumentate, per ogni record di . . . . » 8

4.10. Duplicazione di libretti di risparmio:
per ogni libretto . . . . L. 2.000
La stessa tassa è dovuta per la rinnovazione di libretti, richiesta entro sei mesi dalla data di emissione del libretto esaurito o deteriorato.

4.11. Estinzione dei libretti di risparmio:
per ogni libretto . . . . L. 1.000
Se la somma a saldo è inferiore a L. 1.000 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo del saldo.

4.12. Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:
per ogni buono dell'importo fino a L. 5.000. . L. 100
per ogni buono dell'importo di L. 10.000, 20.000 e 50.000. . . . . » 2.000
per ogni buono dell'importo di L. 100.000, 250.000 e 500.000. . . . . » 3.500
per ogni buono dell'importo di L. 1.000.000, 2.000.000, 5.000.000 e 10.000.000 . . . . » 5.000

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

TABELLA 2.

5. — TARIFFE TELEGRAFICHE

5.1. Telegrammi ordinari, privati e di Stato a pagamento:
tassa fissa fino a dieci parole . . . . L. 3.000
per ogni parola in più . . . . » 100

5.2. Telegrammi urgenti, privati e di Stato a pagamento:
tassa fissa fino a dieci parole L. 6.000
per ogni parola in più. . . . . » 200

5.3. Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari:
tassa fissa . . . . L. 4.800
per ogni parola aggiunta dal mittente. . . . . . » 100

5.4. Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti:
tassa fissa . . . . L. 9.600
per ogni parola aggiunta dal mittente. . . . . . » 200

5.5. Fonotelegrammi privati e di Stato a pagamento, con un massimo di sedici parole, accettati dai posti telefonici pubblici espressamente autorizzati (fonotel):
tassa fissa . . . . L. 3.600

5.6. Telegrammi «Oceano»:
tassa fissa fino a dieci parole . . . . L. 3.000
per ogni parola in più. . . . . » 100

5.7. Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie d'informazioni:
tassa fissa fino a dieci parole . . . . L. 850
per ogni parola in più. . . . . » 20

5.8. Telegrammi metereologici (OBS), a pagamento:
tassa fissa fino a dieci parole . . . . L. 700
per ogni parola in più . . . . » 20

5.9. Telegrammi con più indirizzi (TMX) o più destinazioni, privati e di Stato a pagamento:
a) per ogni telegramma ordinario:
tassa fissa fino a dieci parole . . . . L. 3.000
per ogni parola in più . . . . » 100
b) per ogni telegramma urgente:
tassa fissa fino a dieci parole . . . . » 6.000
per ogni parola in più . . . . » 200

5.10. Telegrammi per avviso di avvenuta consegna di atti giudiziari:
tassa fissa per ogni telegramma . . . . L. 4.000

6. — TARIFFE SERVIZI FOTOTELEGRAFICI

6.1. Trasmissioni di fototelegrammi fra posti fototelegrafici pubblici fissi e fra questi ed i posti fototelegrafici privati:

a) fototelegrammi del formato cm 18 × cm 9,9:
quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di. . . . . L. 2.600

b) fototelegrammi del formato cm 18 × cm 13,2:
quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di. . . . . » 3.000

c) fototelegrammi del formato cm 18 × cm 16,5:
cinque unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di. . . . . » 3.000

d) fototelegrammi del formato cm 18 × cm 19,8:
sei unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di. . . . . » 3.000

6.2. Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti fototelegrafici privati fissi e diretti a posti fototelegrafici pubblici:

pagamento di una tassa telefonica pari alla durata della effettiva occupazione del circuito (in unità telefoniche indivisibili di tre minuti) più una unità telefonica per l'approntamento del collegamento richiesto;
detta tassa va maggiorata della soprattassa telegrafica prevista nella precedente voce 6.1. a seconda del formato.

6.3. Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili statali e diretti a posti fissi pubblici e privati:

le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste alla voce 6.1.;
dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . L. 3.600

6.4. Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili privati nazionali od esteri autorizzati:

a) trasmissioni dirette a posti statali:
le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste alla voce 6.2.;
dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . » 3.600

b) trasmissioni dirette a posti privati:
le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste alla voce 6.2.;
dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . » 3.600

per ogni unità o frazione oltre le prime quattro di occupazione del circuito, la soprattassa telegrafica va maggiorata di . . . . » 900

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

TABELLA 3

7. — TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE, RADIOFOTOTELEGRAFICHE, RADIOTELEX E RADIOTELEFONICHE MARITTIME

7.1. Radiotelegrammi scambiati, via stazioni radio-costiere p.t. italiane, tra l'Italia e le navi mercantili italiane:

tassa costiera per ogni parola	L.	255
tassa di bordo per ogni parola	»	160

oltre le normali tasse telegrafiche.

Quando si tratti di radiotelegrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana, scambiati con lo Stato Maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili e militari (PRID), ferme restando le normali tasse telegrafiche, le tasse costiere e di bordo sono ridotte come segue:

tassa costiera per ogni parola	»	170
tassa di bordo per ogni parola	»	115
tassa costiera per i normali radiotelegrammi scambiati con le navi da guerra italiane, a parola	»	255

7.2. Radiofototelegrammi scambiati, via stazioni radio-costiere p.t. italiane, fra l'Italia e le navi mercantili italiane:

		Gamma MF	Gamma HF
a) formato di cm 18 × cm 9,9:			
tassa costiera		L. 7.500	L. 15.000
tassa di bordo		» 7.500	» 15.000
tassa di linea	telegrafica	» 3.200	» 3.200
	di prosecuzione	» 2.400	» 2.400
	Totale	L. 20.600	L. 35.600
b) formato di cm 18 × cm 13,2:			
tassa costiera		L. 9.500	L. 19.000
tassa di bordo		» 9.500	» 19.000
tassa di linea	telegrafica	» 3.200	» 3.200
	di prosecuzione	» 2.400	» 2.400
	Totale	L. 24.600	L. 43.600
c) formato di cm 18 × cm 16,5:			
tassa costiera		L. 12.000	L. 24.000
tassa di bordo		» 12.000	» 24.000
tassa di linea	telegrafica	» 3.200	» 3.200
	di prosecuzione	» 2.400	» 2.400
	Totale	L. 29.600	L. 53.600
d) formato di cm 18 × cm 19,8:			
tassa costiera		L. 13.500	L. 27.000
tassa di bordo		» 13.500	» 27.000
tassa di linea	telegrafica	» 3.200	» 3.200
	di prosecuzione	» 2.400	» 2.400
	Totale	L. 32.600	L. 59.600

7.3. Comunicazioni radiotelex, scambiate su onde decametriche (HF), tramite stazioni radio-costiere p.t. italiane, tra utenti in territorio nazionale e navi italiane:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	5.805
tassa di bordo	»	2.685
tassa di linea compresa nella tassa costiera		—
Totale	L.	8.490

Dopo la prima unità di tre minuti, per ogni minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

7.4. Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde medie (MF):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	1.935
tassa di bordo	»	1.500
tassa di linea	»	1.020
Totale	L.	4.455

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e lo Stato Maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	1.335
tassa di bordo	»	915
tassa di linea	»	1.020
Totale	L.	3.270

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).

7.5. Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde metriche (VHF):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	1.125
tassa di bordo	»	855
tassa di linea	»	1.020
Totale	L.	3.000

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).

7.6. Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde decametriche (HF):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	4.230
tassa di bordo	»	2.715
tassa di linea	»	1.020
Totale	L.	7.965

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e lo Stato Maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	2.835
tassa di bordo	»	1.800
tassa di linea	»	1.020
Totale	L.	5.655

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Per le conversazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse per unità di conversazione (tassa di preparazione).

7.7. Per le conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale, già presenti ad un posto telefonico pubblico per appuntamento convenuto fra gli interessati e navi in navigazione:

si applicano le tariffe normali.

Se la persona chiamata non è presente al posto telefonico pubblico si percepisce la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di conversazioni radiotelefoniche.

7.8. Conversazioni «personali»:

a) per le conversazioni radiotelefoniche «personali» valevoli nel senso bordo-terra (dirette a numero telefonico di abbonato o ad un numero interno di impianto telefonico) si percepisce una soprattassa pari ad un terzo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione;

b) per le conversazioni radiotelefoniche «personali» al posto telefonico pubblico, oltre alla soprattassa di cui al punto *a*), si percepisce una tassa di recapito di importo uguale a quello del diritto di espresso;

c) per le conversazioni radiotelefoniche «personali» di cui ai punti *a*) e *b*), non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente, si percepisce, oltre la soprattassa e la tassa indicata nei medesimi punti *a*) e *b*), anche la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di conversazioni radiotelefoniche.

7.9. Conversazioni radiotelefoniche «pagabili all'arrivo» (collect).

Per le conversazioni radiotelefoniche «pagabili all'arrivo» (collect), valevoli nel senso bordo-terra, oltre alle normali tasse stabilite per unità di conversazione per le varie gamme di frequenza, si percepiscono una soprattassa pari a 2/3 della tassa costiera e una soprattassa pari a 2/3 della tassa di linea.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

TABELLA 4

8. — TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEX E TELETEX

8.1. *Telex:*

a) comunicazioni urbane:

minimo un minuto primo	L.	260
ogni minuto successivo o frazione	»	130

b) comunicazioni interurbane:

con distanza tra i capoluoghi di provincia fino a 200 km in linea d'aria:

minimo un minuto primo	»	630
ogni minuto successivo o frazione	»	315

con distanza tra i capoluoghi di provincia superiore a 200 km in linea d'aria:

minimo un minuto primo	»	820
ogni minuto successivo o frazione	»	410

Ai fini dell'applicazione della tariffa sono considerate urbane le comunicazioni svolte fra utenti della stessa provincia.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50%.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50%.

La comunicazione che ha inizio in una fascia oraria diversa da quella nella quale la comunicazione stessa ha termine è fatturata sulla base della tariffa più alta.

Per i collegamenti provvisori (durata minima quindici giorni), il titolare del posto telex deve garantire un traffico minimo di . . . » 50.000

c) i canoni annui relativi all'uso degli impianti telex sono corrisposti all'Amministrazione nelle seguenti quote mensili anticipate:

canone di uso e di manutenzione del posto telex completo	»	166.700
canone di uso e di manutenzione di una telestampante senza emettitore-ricevitore	»	133.400
canone di uso e di manutenzione di un emettitore-ricevitore automatico aggiuntivo	»	33.400

d) comunicazioni telex da e per i posti pubblici:

oltre alla normale tariffa telex è dovuta la seguente soprattassa:

per ogni comunicazione telex in partenza dai posti pubblici da effettuarsi mediante l'esclusivo intervento dell'operatore dell'Amministrazione:

minimo un minuto primo	»	1.200
ogni minuto successivo o frazione	»	300

(la durata della comunicazione è data dal tempo rilevato ai fini della tassazione della conversazione telex):

per ogni comunicazione telex in arrivo	»	400

8.2. - *Teletex:*

		bit s 300	bit s 2400	bit s 4800	bit s 9600
a) Comunicazioni urbane:					
per il primo secondo	L.	6,90	7,80	16,00	23,80
per ogni secondo successivo	»	3,45	3,90	8,00	11,90
b) Comunicazioni interurbane: con distanza tra i capoluoghi di provincia fino a 200 km in linea d'aria:					
per il primo secondo	»	14,70	16,30	33,40	49,60
per ogni secondo successivo	»	7,35	8,15	16,70	24,80
con distanza tra i capoluoghi di provincia oltre i 200 km in linea d'aria:					
per il primo secondo	»	20,20	22,50	48,10	71,40
per ogni secondo successivo	»	10,10	11,25	24,05	35,70

Ai fini dell'applicazione della tariffa sono considerate urbane le comunicazioni svolte fra utenti della stessa provincia.

L'unità di tariffazione è il minuto secondo: il primo minuto secondo di comunicazione viene tariffato al doppio.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50%.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50%.

La comunicazione che ha inizio in una fascia oraria diversa da quella nella quale la comunicazione stessa ha termine è fatturata sulla base della tariffa più alta.

Per spese di allacciamento, per attivazione del DCE (teleinseritore dati) e per spese generali contributo *una tantum* L. 200.000.

c) Comunicazioni nazionali miste teletex - telex e viceversa:

per tale tipo di comunicazioni miste devono essere corrisposte all'Amministrazione le normali tariffe telex del precedente punto 8.1.

d) I canoni annui di accesso alla rete dati, sono corrisposti all'Amministrazione nelle seguenti quote mensili anticipate:

		bit s 300	bit s 2400	bit s 4800	bit s 9600
Canone mensile	L.	75.000	100.000	150.000	175.000

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

TABELLA 5

9. — SOPRATTASSE RELATIVE AI SERVIZI SPECIALI ED ACCESSORI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI

9.1. Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento . . . . L. 3.000

9.2. Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico urgente di pagamento . . . . L. 6.000

9.3. Soprattassa per telegrammi con risposta pagata - RP - ovvero RPAIMx . . . . L. 650

9.4. Soprattassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario - PC . . . . L. 3.000

9.5. Soprattassa per parola, con minimo di dieci parole, per telegrammi collazionati - TC - di qualunque categoria . . . . L. 100

9.6. Avvisi di servizio tassati:
a) se non è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, tassa fissa . . . . L. 3.000
b) se invece è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato o questa è domandata dal richiedente - RP - tassa fissa . . . . » 6.000
c) soprattassa per avvisi di servizio tassati con indicazione «consultate mittente» . . . . » 3.000

9.7. Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante . . . . L. 1.000

9.8. Rilascio di copia di un telegramma interno ed internazionale, per ogni foglio di formato normale di cm 20 × cm 29 . . . . L. 1.500

9.9. Rilascio o rinnovo carta di credito per la «stampa» da utilizzarsi secondo le norme vigenti:
per ogni esemplare . . . . L. 5.000

9.10. Diritto fisso per rilascio di duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma . . . . . L. 1.000

9.11. Soprattassa per telegrammi accettati in conto corrente:
per ogni telegramma . . . . L. 250
minimo mensile . . . . » 4.000

9.12. Tassa di registrazione a repertorio di indirizzi abbreviati o convenuti:
a) per un semestre (gennaio-giugno; luglio-dicembre) . . . . L. 25.000
b) per un anno solare . . . . » 40.000

9.13. Soprattassa per telegrammi accettati dagli uffici istituiti presso le Borse della Repubblica . . . . . L. 1.000

9.14. Trasmissione telegrammi a mezzo del servizio telex: oltre alla normale tariffa telegrafica, è dovuta una soprattassa pari alla corrispondente durata di una comunicazione telex urbana, per ogni telegramma trasmesso dagli utenti agli uffici telegrafici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli utenti telex destinatari di telegrammi, che ne facciano esplicita richiesta, possono ricevere i telegrammi a loro indirizzati a mezzo telex dietro pagamento della tassa di registrazione a repertorio, di cui alla precedente voce 9.12.

9.15. Rilascio copia agli utenti telex della nota degli addebiti relativa alle tasse e ai canoni telex:
per ogni foglio . . . . L. 1.500

9.16. Fonodettatura di telegrammi:
1) per ciascun telegramma dettato dal domicilio dell'abbonato:
a) nell'ambito della rete urbana o settoriale . L. 1.000
b) nell'ambito distrettuale . . . . » 1.200
2) per ciascun telegramma dettato al domicilio dell'abbonato, a sua esplicita richiesta, nell'ambito della rete urbana . . . . » 250

9.17. Soprattassa per la riformatazione dei radiotelegrammi originari dalle navi e inoltrati su rete IRICON L. 500

9.18. Tassa per la calibrazione dei radiogoniometri di bordo effettuata tramite le stazioni radiotelegrafiche p.t.:
per ogni minuto . . . . L. 3.400

9.19. Soprattassa per ogni telegramma, messaggio stampa, messaggio telex accettato in servizio T/A in ambito interno:

diritto fisso . . . . L. 500

Servizi speciali per lo scambio di telefoto

9.20. Soprattassa per risposta pagata - RPx . . . . L. 650

9.21. Soprattassa per avviso di ricevimento telegrafico - PC . . . . L. 3.000

9.22. Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto telefonico pubblico a mezzo espresso - Postxp . . . . L. 3.050

9.23. Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto telefonico pubblico a mezzo raccomandata espresso - PR e Postxp . . . L. 5.450

9.24. Soprattassa per posta raccomandata - PR . . . . . L. 3.050

9.25. Soprattassa per fermo posta raccomandata - GPR L. 3.300

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

TABELLA 6

LIMITI DI PESO DI DIMENSIONI E DI VALORE

Limiti massimi di peso

1. Lettere . . . . kg 20

2. Carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento, spedizioni miste e corrispondenze da affidare al servizio postacelere urbano . . . . . . kg 2

3. Pieghi di libri . . . . kg 5

4. Carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . . kg 7

5. Cartoline dell'industria privata, cartoline illustrate, biglietti di visita, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici, stampe augurali, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili e cedole di commissioni librarie . . . . g 20

6. Pacchetti postali, campioni di merci, incisioni foniche su dischi, nastro o filo . . . . kg 1

7. Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenza, quando il servizio sia svolto dagli agenti dell'Amministrazione:

vuoti . . . . g 500

con corrispondenza . . . . kg 2

8. Pacchi:

a) pacchi postali ordinari . . . . kg 20

b) pacchi urgenti . . . . » 5

c) pacchi per i quali è stato corrisposto il diritto di espresso . . . . » 10

d) pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi . . . . » 10

9. Oggetti da far recapitare attraverso il servizio postacelere interno . . . . kg 20

Dimensioni massime

1. Lettere:

lunghezza cm 80, giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, cm 100.

2. Carte manoscritte, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste:

cm 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm 75 di lunghezza con cm 10 di diametro.

3. Cartoline dell'industria privata:

cm 10,7 × cm 15.

4. Fatture commerciali, cartoline illustrate, biglietti di visita, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici, cedole di commissioni librarie, stampe augurali e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili:

cm 12 × cm 23,5 (tolleranza + 2 mm).

5. Pacchetti postali e campioni:

cm 45 × cm 20 × cm 10, o se a forma di rotolo cm 45 di lunghezza con cm 15 di diametro.

In entrambi i casi tali dimensioni possono variare purché la relativa somma non risulti rispettivamente superiore a cm 75 o cm 60.

6. Incisioni foniche su dischi, nastro o filo:

cm 45 × cm 45 × cm 20.

7. Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenze, quando il servizio sia svolto da agenti dell'Amministrazione:

cm 50 × cm 30.

8. Pacchi:

a) pacchi normali: lunghezza m 1; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m 2;

b) pacchi ingombranti: lunghezza m 1,50; somma di questa e del giro massimo, misurato come sopra, m 3.

9. Servizio postacelere interno:

lunghezza cm 80, giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, cm 100.

Dimensioni minime

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie devono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 × cm 14 (tolleranza — 2 mm); se a forma di rotolo, una lunghezza non inferiore a cm 10 ed un diametro non inferiore a cm 3,5;

b) i pacchi devono avere almeno una faccia le cui dimensioni non siano inferiori a cm 14 × cm 19 con uno spessore minimo di cm 2; se a forma di rotolo, la lunghezza non deve essere inferiore a cm 20 e la circonferenza a cm 17.

Limiti di valore

1. Assicurazione ordinaria:

a) nei rapporti tra uffici principali e uffici locali:

per le corrispondenze e per i pacchi . . . . L. 2.000.000

b) nei rapporti degli uffici principali e locali con le ricevitorie e tra queste ultime:

per le corrispondenze e per i pacchi . . . . » 200.000

2. Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:

lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali, campioni (a condizione che tutti i predetti oggetti siano spediti in raccomandazione od eventualmente, per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:

nei rapporti tra uffici principali e uffici locali L. 1.000.000

nel caso in cui il rimborso è richiesto a mezzo versamento sul c/c postale . . . . . » 2.000.000

nei rapporti degli uffici principali e locali con le ricevitorie e fra queste ultime . . . . . » 100.000

3. Recapito a domicilio degli invii assicurati e di quelli gravati di assegno:

effettuato da uffici principali e uffici locali, per ogni invio . . . . L. 200.000

effettuato dalle ricevitorie, per ogni invio. . . » 100.000

4. Apposizione di delega a tergo degli avvisi di arrivo per il ritiro in ufficio:

di assicurate convenzionali senza suggellatura L. 10.000

di pacchi con assicurazione convenzionale senza suggellatura . . . . » 50.000

5. Vaglia postali:

a) vaglia a tassa (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

limite minimo per ogni vaglia . . . . L. 100
limite massimo per ciascun vaglia . . . . . . » 1.000.000

b) vaglia di servizio:

nessun limite per i vaglia emessi nell'interesse dell'Amministrazione; per quelli emessi per conto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici il limite massimo è:

per gli uffici principali . . . . » 7.500.000

per gli uffici locali . . . . » 5.000.000

6. Riscossione di crediti:

negli uffici principali e negli uffici locali . . . L. 2.000.000

7. Conti correnti postali:

a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti effettuabili in contanti in uno stesso giorno è:

per gli uffici principali e le sezioni «cassa» degli uffici dei conti correnti . . . . L. 10.000.000
per gli uffici locali di rilevante entità . . » 7.500.000
per gli uffici locali di media e minore entità » 5.000.000

I limiti anzidetti valgono per i versamenti effettuati dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

Nessun limite è stabilito per le operazioni di postagiro, nonché per quelle eseguite presso le casse provinciali delle poste;

b) limiti minimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

per i versamenti ed i postagiro . . . . » 100
per gli assegni trasferibili e non trasferibili » 1.000

Le operazioni disposte da organi e uffici dell'Amministrazione, per esigenze amministrative o contabili dell'Amministrazione stessa, non sono soggette ad alcun limite.

8. Risparmi:

a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

per gli uffici principali . . . . L. 10.000.000
per gli uffici locali di rilevante entità. . . . » 7.500.000
per gli uffici locali di media e minore entità » 5.000.000

per i libretti vincolati e di previdenza l'ufficio è autorizzato a rimborsare il credito anche se il suo importo totale, per capitale ed interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria a cui appartiene l'ufficio.

Non sono soggette ad alcun limite di somma le operazioni concernenti il servizio dei depositi di beneficienza e dei depositi giudiziari;

b) limite minimo (salvo le eccezioni stabilite dall'Amministrazione). . . . . L. 100

9. Buoni postali fruttiferi:

l'importo complessivo dei buoni che ciascun ufficio può emettere o rimborsare giornalmente a favore della stessa persona o del medesimo ente non può eccedere, salvo speciale autorizzazione dell'Amministrazione:

per gli uffici principali . . . . L. 10.000.000
per gli uffici locali di rilevante entità. . . . » 7.500.000
per gli uffici locali di media e minore entità » 5.000.000

L'ufficio abilitato all'emissione dei buoni di un determinato taglio è, nel contempo, autorizzato a rimborsare il buono emesso anche se il suo importo totale, per capitale e interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria cui appartiene l'ufficio stesso.

10. Operazioni effettuate nei recapiti:

i recapiti autorizzati a disimpegnare determinati servizi a danaro possono effettuare operazioni entro i limiti di importo stabiliti per gli uffici locali, secondo l'equiparazione che a tali fini è dichiarata dall'Amministrazione.

11 Operazioni effettuate per il tramite dei portalettere:

il limite massimo delle operazioni per le quali i portalettere possono servire da intermediari tra il pubblico e gli uffici è stabilito in . . . . L. 50.000

12 Operazioni eseguite in titoli anziché in contanti:

le operazioni che non implichino un effettivo movimento di danaro e siano cioè effettuate mediante quietanza di titoli nominativi pagabili presso l'ufficio postale, anziché in contanti, possono essere eseguite per qualsiasi importo, prescindendo dai limiti massimi stabiliti per le singole categorie di uffici, fermo restando quando trattasi di emissioni di vaglia, il limite massimo di cui al precedente n. 5 *a*) per ciascun vaglia. Eguale trattamento si applica alle operazioni di versamento o deposito e di pagamento o rimborso eseguite, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione mediante vaglia o assegni liberi della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, fedi di credito e polizze del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ed assegni circolari degli istituti di credito indicati dall'Amministrazione stessa.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

TABELLA 7

INDENNITÀ PER LA PERDITA DI CORRISPONDENZE RACCOMANDATE E PER LA PERDITA, MANOMISSIONE OD AVARIA DEI PACCHI

1. L'indennità dovuta agli utenti per la perdita totale di corrispondenze raccomandate anche se affidate al servizio di postacelere urbano, è stabilita nella misura di dieci volte l'importo del diritto fisso di raccomandazione.

2. L'indennità dovuta agli utenti per la perdita, manomissione od avaria dei pacchi (esclusi quelli con valore dichiarato) è stabilita entro il limite massimo di dieci volte l'importo della tassa di spedizione dei pacchi ordinari; oltre tale indennità i mittenti hanno diritto nel caso di smarrimento, manomissione od avaria totale del contenuto al rimborso delle tasse di spedizione ed accessorie.

3. Per smarrimento, perdita od avaria totale del contenuto di un oggetto da recapitare attraverso il servizio di postacelere interno spetta al mittente una indennità di L. 50.000 oltre al rimborso della tassa pagata.

In caso di perdita parziale od avaria parziale del contenuto l'indennità viene corrisposta entro il limite di L. 50.000, in misura proporzionale all'effettivo danno subito. Non compete, in quest'ultimo caso, il rimborso della tassa di spedizione.

In conseguenza del mancato recapito dell'invio affidato al servizio di postacelere interno nei termini previsti e pubblicizzati dall'Amministrazione per le singole destinazioni, viene restituita al mittente la differenza tra la tassa pagata e quella prevista per l'affrancatura di una lettera raccomandata espresso di primo porto.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

INVII NORMALIZZATI

1. — *Definizione*

Sono normalizzati gli invii conformi ai requisiti indicati nelle presenti norme.

Gli invii possono essere:

a) in busta senza pannello trasparente;

b) in busta con pannello trasparente;

c) senza busta sotto forma di cartolina;

d) senza busta sotto forma di moduli.

2. — *Requisiti*

2.1. Requisiti comuni a tutti gli invii.

2.1.1. Forma rettangolare.

2.1.2. La lunghezza dell'invio non deve essere inferiore all'altezza moltiplicata per 1,4.

2.1.3. Dimensioni:

minima: mm 90 × mm 140 (tolleranza — 2 mm);
massima: mm 120 × mm 235 (tolleranza + 2 mm).

2.1.4. Peso massimo: g 20.

2.1.5. Spessore massimo: mm 5.

2.1.6. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto parallelamente al lato maggiore dell'invio.

2.1.7 Posizione dell'affrancatura: l'affrancatura deve essere apposta in alto a destra al di sopra dell'indirizzo.

2.2. Requisiti particolari degli invii in busta senza pannello trasparente.

2.2.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto sulla superficie non munita del lembo di chiusura.

2.2.2. Peso minimo: g 3.

2.3. Requisiti particolari degli invii in busta con pannello trasparente.

2.3.1 Posizione del pannello:

il pannello, bene incollato lungo l'intero perimetro e posto in maniera da non compromettere sensibilmente le caratteristiche meccaniche della busta, deve essere ubicato parallelamente al lato maggiore dell'invio sulla superficie non munita del lembo di chiusura, in modo tale che l'indirizzo del destinatario traspaia:

ad una distanza minima di mm 40 dal bordo superiore e di mm 15 dai bordi laterali destro e sinistro e dal bordo inferiore;
ad una distanza massima di mm 140 dal bordo laterale destro.

2.3.2. Nella zona rettangolare sopra definita debbono comparire le indicazioni relative all'indirizzo del destinatario; eventuali indicazioni non attinenti all'indirizzo possono comparire nella citata zona rettangolare purché poste al disopra della penultima riga dell'indirizzo.

2.3.3. Peso minimo: g 3.

2.4. Requisito particolare degli invii senza busta sotto forma di cartolina.

2.4.1. Grammatura della carta:

massima: g 300 al metro quadrato;
minima: g 190 al metro quadrato.

È prevista la possibilità di una grammatura inferiore, fino al limite di 160 g al metro quadrato, quando la carta presenti una sufficiente rigidità longitudinale.

2.5. Requisiti particolari degli invii senza busta sotto forma di moduli.

2.5.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere ubicato nella stessa posizione prevista per gli invii in busta con pannello trasparente di cui al punto 2.3.1.

2.5.2. Grammatura della carta:

massima: g 300 al metro quadrato;
minima:

se l'invio non contiene inserti, la grammatura della carta non deve essere inferiore a g 70 per metro quadrato;

se l'invio contiene inserti, il totale della grammatura dei fogli costituenti le due facciate esterne dell'invio non deve essere inferiore a g 120 per metro quadrato e la grammatura della carta per ciascuna facciata non deve essere inferiore a g 53 per metro quadrato.

2.5.3. Tali invii devono essere perfettamente chiusi su tutti i lati con incollatura tale da assicurare una consistente rigidità e non devono presentare fori di trascinamento sui bordi laterali. Per i moduli autoimbustanti è consentito che il lato inferiore o superiore non sia incollato.

3. - *Invii che, pur essendo rispondenti ai requisiti di cui innanzi, non sono considerati normalizzati*

3.1. Invii aventi all'esterno fermagli, occhielli, ganci ripiegati o punti metallici ad eccezione degli invii raccomandati o assicurati con avvisi di ricevimento fermati con punti metallici.

3.2. Cartoline e schede meccanografiche perforate non imbustate.

3.3. Invii in busta contenenti oggetti, in particolare metallici, che possono cagionare danno agli invii stessi o agli impianti.

3.4. Invii senza busta costituiti da fogli ripiegati i cui bordi non siano tutti completamente incollati, ad eccezione dei moduli autoimbustanti di cui al punto 2.5.3.

3.5. Invii in busta a finestra priva di pannello trasparente.

3.6. Invii realizzati con materiali che presentino proprietà differenti da quelle della carta (ad esempio plastica).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

88A0634

DECRETO 13 febbraio 1988.

Revisione delle tariffe postali per l'estero.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione postale universale, stipulata ad Amburgo il 27 luglio 1984 e resa esecutiva in Italia con decreto dal Presidente della Repubblica 7 marzo 1987, n. 196 ed il relativo regolamento di esecuzione, che prevedono — tra l'altro — l'aggiornamento annuale delle tariffe con riferimento alla determinazione del valore medio del DTS (diritto speciale di prelievo) nella moneta del Paese considerato;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986 concernente la revisione delle tariffe per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 12 marzo 1983 con il quale è stato istituito il servizio di corriere accelerato internazionale postale (CAI-POST);

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986 concernente l'adeguamento delle tariffe del servizio di corriere accelerato internazionale postale (CAI-POST);

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1988 concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione per i servizi internazionali postali e di bancoposta;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe postali per l'estero, nonché i limiti di peso, di dimensione e di valore e le indennità di smarrimento, sono stabiliti nelle misure indicate nella annessa tabella 1, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Gli invii normalizzati indirizzati all'estero devono presentare tutti i requisiti stabiliti nell'annessa tabella 2, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il 1° marzo 1988.

Dalla medesima data sono abrogati il decreto ministeriale 23 dicembre 1986, concernente la revisione delle tariffe per l'estero nonché il decreto ministeriale 23 dicembre 1986 concernente l'adeguamento delle tariffe del servizio di corriere accelerato internazionale postale (CAI-POST), citati nelle premesse.

Roma, addì 13 febbraio 1988

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1988
Registro n. 8 Poste, foglio n. 43

TABELLA 1

TARIFFE POSTALI

1. — CORRISPONDENZE

1.1. Lettere (1):		
fino a 20 g: invii normalizzati (2) (3)	L.	750
da oltre 20 g fino a 50 g	»	1.350
da oltre 50 g fino a 100 g	»	1.800
da oltre 100 g fino a 250 g	»	3.500
da oltre 250 g fino a 500 g	»	7.000
da oltre 500 g fino a 1000 g	»	12.000
da oltre 1000 g fino a 2000 g	»	19.500
1.2. Aerogrammi	»	750
1.3. Cartoline postali (1)	»	550
1.4. Stampe - Cartoline illustrate e biglietti di visita, con non più di cinque parole di convenevoli - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili, a stampa:		
fino a 20 g invii normalizzati (2) (3)	L.	450
da oltre 20 g fino a 50 g	»	700
da oltre 50 g fino a 100 g	»	1.000
da oltre 100 g fino a 250 g	»	1.800
da oltre 250 g fino a 500 g	»	3.300
da oltre 500 g fino a 1000 g	»	5.500
da oltre 1000 g fino a 2000 g	»	8.000
per ogni 1000 g o frazione in più	»	4.000

(1) Nei rapporti con la Francia e il Principato di Monaco:
lettere fino a 100 g tariffe in vigore per l'interno; per le lettere di peso superiore a 100 g si applica la tariffa internazionale;
cartoline postali: tariffe in vigore per l'interno.

Nei rapporti con il Belgio, la Repubblica Federale di Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Gran Bretagna e l'Irlanda:
lettere fino a 20 g tariffe in vigore per l'interno; per le lettere di peso superiore a 20 g si applica la tariffa internazionale;
cartoline postali: tariffe in vigore per l'interno.

(2) Vedasi art. 2 del presente decreto.

(3) Per quelli non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

Stampe spedite in sacchi speciali, dirette allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione:

per ogni 1000 g o frazione in più . . . . L. 4.000

Stampe a tariffa ridotta:

per i giornali e scritti periodici, pubblicati in Italia e rispondenti alle condizioni richieste dal regolamento interno per usufruire della tariffa ridotta con esclusione, qualunque sia la regolarità della loro pubblicazione, delle stampe commerciali come cataloghi, listini di prezzi, pagine pubblicitarie aggiunte ai giornali ed agli scritti periodici;

per i libri, opuscoli, carte da musica e carte geografiche, purchè non contengano alcuna pubblicità all'infuori di quella che figura sulla copertina o sulle pagine di custodia:

fino a 20 g	L.	225
da oltre 20 g fino a 50 g	»	350
da oltre 50 g fino a 100 g	»	500
da oltre 100 g fino a 250 g	»	900
da oltre 250 g fino a 500 g	»	1.650
da oltre 500 g fino a 1000 g	»	2.750
da oltre 1000 g fino a 2000 g	»	4.000
per ogni 1000 g o frazione in più	»	2.000

Stampe spedite in sacchi speciali, dirette allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione:

per ogni 1000 g o frazione in più . . . . L. 2.000

Tassa fissa per la restituzione di stampe non potute recapitare per qualunque ragione (stessi limiti previsti nel servizio interno):

per ciascun oggetto: tariffa in vigore per l'interno.

1.5. Pacchetti postali:

fino a 100 g	L.	1.000
da oltre 100 g fino a 250 g	»	1.800
da oltre 250 g fino a 500 g	»	3.300
da oltre 500 g fino a 1000 g	»	5.500

1.6. Tassa fissa di trattamento degli invii ordinari non od insufficientemente affrancati . . . . L. 500

2. — PACCHI

2.1. Bollettino di spedizione . . . . L. 200

2.2. Tassa sul peso (quota - parte territoriale di partenza e di arrivo):

fino a 1 kg	DTS	6,90
da oltre 1 kg fino a 3 kg	»	7,23
da oltre 3 kg fino a 5 kg	»	7,79
da oltre 5 kg fino a 10 kg	»	8,90
da oltre 10 kg fino a 15 kg	»	10,27
da oltre 15 kg fino a 20 kg	»	11,67

2.3. Quota-parte di transito:

a) territoriale: tassa stabilita in relazione alla distanza ed alle categorie di peso;

b) marittima: tassa stabilita in relazione alle miglia marine ed alle categorie di peso;

c) aerea: tassa stabilita in relazione alla distanza aeropostale ed alle categorie di peso.

3. — INVII CAI-POST

3.1. Tariffe sul peso:

Invii diretti a Paesi dell'Europa e del Bacino del Mediterraneo:

fino a kg 1	DTS	17,50
per ogni kg o frazione in più	»	2,75

Invii diretti a Paesi dell'Africa (ad eccezione di quelli del Bacino del Mediterraneo) e dell'America del Nord:

fino a kg 1	»	30,00
per ogni kg o frazione in più	»	9,00

Invii diretti a Paesi dell'America Centrale e del Sud:

fino a kg 1	»	34,00
per ogni kg o frazione in più	»	10,50

Invii diretti a Paesi dell'Asia (ad eccezione di quelli del Bacino del Mediterraneo) e dell'Oceania:

fino a kg 1	»	42,00
per ogni kg o frazione in più	»	16,75

4. — SERVIZI ACCESSORI E SERVIZI VARI

4.1. Tassa di raccomandazione, oltre la francatura ordinaria:

per le corrispondenze chiuse e aperte	L.	2.400
per ogni sacco speciale di stampe	»	12.000

4.2. Tassa di consegna in mani proprie di oggetti raccomandati e di lettere assicurate . . . . L. 300

4.3. Soprattasse di trasporto aereo per le corrispondenze:

L.C. — Lettere, cartoline postali, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento;

A.O. — Tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C.

Destinazione	L.C. per ogni 5 g Lire	A.O. per ogni 50 g Lire
Europa (*)	—	150
Bacino Mediterraneo	150	200
Africa	250	500
Americhe	300	600
Asia	250	600
Oceania	500	950

(*) Per lo Stato della Città del Vaticano e per la Repubblica di San Marino vigono le tariffe interne.

4.4. Tassa di espresso oltre la francatura ordinaria:

per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco	L.	2.500
per ogni sacco speciale di stampe	»	12.500

4.5. Tassa di assicurazione:

a) sulle corrispondenze, oltre la tassa di francatura ordinaria:

tassa fissa	L.	5.800
tassa proporzionale per ogni 65 DTS di valore dichiarato o frazione	»	600

b) sui pacchi, oltre la tassa di francatura:

tassa fissa	»	7.000
tassa proporzionale per ogni 65 DTS di valore dichiarato o frazione	»	4.400

4.6. Tassa di assegno: all'atto della impostazione dell'invio contrassegno, per la liquidazione dell'importo dell'assegno mediante vaglia di rimborso (allo scoperto o in lista):

fino a L. 100.000	L.	3.500
da oltre L. 100.000 fino a L. 300.000	»	5.500
da oltre L. 300.000 fino a L. 500.000	»	6.800
da oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000	»	8.000
oltre L. 1.000.000	»	8.500

4.7. Tassa di avviso di ricevimento, di pagamento o di iscrizione sul conto corrente . . . . L. 800

4.8. Tassa di presentazione in dogana all'importazione:

per ogni invio di corrispondenza . . . . L. 2.000

per ogni sacco speciale di stampe di peso superiore a kg 2 (se trattasi di libri kg 5) . . . . » 4.000

per ogni pacco . . . . » 4.000

La tassa non viene riscossa per tutti gli invii della posta lettere e per i pacchi provenienti dai Paesi membri della Comunità Economica Europea. Per i pacchi provenienti da alcuni Paesi membri della CEPT la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati di diritti di confine (dazi doganali, diritti di monopolio, imposte di fabbricazione, sovraimposte di confine od ogni altra eventuale imposta o sovraimposta di consumo a favore dello Stato) e dell'IVA. Per tutti gli invii ed i sacchi speciali contenenti libri, cataloghi di opere librarie, riviste e scritti periodici, provenienti da Paesi non membri della Comunità Economica Europea, la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati di dazi doganali, tra i quali non è compresa l'IVA.

4.9. Tassa di presentazione in dogana all'esportazione:

per ogni pacco . . . . L. 650

4.10. Tassa per la presentazione in dogana delle bollette doganali A/24, A/47, T/EX, dei Carnets E.C.S. e A.T.A. e dei pacchi contenenti oggetti d'arte e di antichità . . . . L. 650

4.11. Tassa di piombo doganale:

per ogni pacco contenente oggetti d'arte e di antichità . . . . L. 400

4.12. Tassa di giacenza e di custodia, per ogni pacco, con un massimo di 6,53 DTS:

dopo tre giorni non festivi, per ogni giorno: tariffe in vigore per l'interno.

4.13. Tassa per risposta ad un avviso di mancata consegna:

per ogni pacco . . . . L. 500

4.14. Tassa per avviso di imbarco:

per ogni pacco . . . . L. 500

4.15. Tassa di reclamo:

per ogni pacco, invio raccomandato o lettera con valore dichiarato . . . . L. 800

4.16. Tassa relativa alla domanda per ritiro di corrispondenza, pacco o vaglia, per modificazione di indirizzo, per annullamento o modificazione dell'importo dell'assegno, del vaglia, per conoscere l'esito di titoli postali, per la richiesta in visione di titoli pagati L. 2.200

4.17. Buoni risposta internazionale . . . . L. 1.500

4.18. Tassa per spese riconfezionamento invii postalettere e pacchi aperti dalle dogane:
per ogni invio o pacco . . . . L. 1.000

5. — SERVIZI DI BANCOPOSTA

5.1. Vaglia internazionali ordinari, allo scoperto o in lista:

tassa di emissione:

fino a L. 100.000	L.	3.000
da oltre L. 100.000 fino a L. 300.000	»	4.800
da oltre L. 300.000 fino a L. 500.000	»	6.200
da oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000	»	7.400
oltre L. 1.000.000	»	8.000

5.2. Attestazione di emissione o di pagamento dei vaglia:

per ogni attestazione . . . . L. 800

5.3. Vaglia internazionali telegrafici:

oltre la tassa indicata alla voce 5.1., è dovuta la tassa telegrafica.

5.4. Richiesta di autorizzazione bancaria (Modello VII-*bis*):

tassa di francatura ordinaria, per la richiesta e per la risposta, se non vengono allegati documenti;

tassa di raccomandazione o di assicurazione, oltre la francatura ordinaria, se vengono allegati documenti.

5.5. Tassa per l'emissione di vaglia internazionali con la clausola «pagamento in mani proprie» . . . . L. 700

5.6. Tassa di rivalidazione e di duplicazione: (quando la scadenza di validità o lo smarrimento non siano imputabili al servizio postale). . . . . L. 800

5.7. Conti correnti:

a) postagiro destinati all'estero:

d'importo fino a L. 100.000 . . . . L. 300

per ogni 100.000 lire o frazione in più. . . . » 150

b) revoca di postagiro internazionali . . . . » 1.500

LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONE E DI VALORE INDENNITÀ DI SMARRIMENTO

Limiti di peso

1. Lettere e stampe . . . . kg 2
(I pieghi contenenti i libri possono raggiungere il peso di kg 5).
Sacchi speciali contenenti stampe dirette allo stesso destinatario e alla stessa destinazione . . . . kg 30

2. Cartoline illustrate, biglietti di visita, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa . . . g 20

3. Pacchetti postali . . . . kg 1

4. Cecogrammi (carte punteggiate ad uso dei ciechi e lettere cecografiche) . . . . kg 7

5. Pacchi: il peso massimo dei pacchi postali nel regime internazionale è fissato, di regola, in 20 kg. Tuttavia tale limite è ridotto a 10 kg od anche a 5 kg nei rapporti con alcuni Paesi.

6. Invii CAI-POST: il peso massimo è fissato, di regola, in kg 20. Tuttavia tale limite è ridotto a kg 15 od anche a kg 10 nei rapporti con alcuni Paesi esteri.

Dimensioni massime

1. Lettere, stampe, cecogrammi, pacchetti e spedizioni miste: lunghezza, larghezza e spessore sommati, 90 cm senza che la dimensione maggiore possa superare 60 cm: se a forma di rotolo, lunghezza e due volte il diametro, 104 cm senza che la dimensione maggiore possa oltrepassare 90 cm.

2. Cartoline dell'industria privata: cm 10,7 × cm 15.

3. Cartoline illustrate, biglietti di visita, stampe sotto forma di cartolina da spedirsi allo scoperto (senza busta o fascia, ecc.) e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa: cm 12 × cm 23,5 (tolleranza + 2 mm).

4. Pacchi: m 1,50 per una qualsiasi delle dimensioni; m 3 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza. Sono considerati ingombranti i pacchi che superino le seguenti dimensioni: m 1,05 per una qualsiasi delle dimensioni; m 2 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza.

5. Invii CAI-POST: lunghezza m 1,50; somma della lunghezza e del perimetro misurato in senso diverso dalla lunghezza: m 3.

Dimensioni minime

Le corrispondenze di qualsiasi specie devono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 × cm 14 (tolleranza — 2 mm); se a forma di rotolo, la lunghezza più il doppio diametro non deve essere inferiore a cm 17, purchè la dimensione maggiore non sia inferiore a cm 10.
Per i pacchi e gli invii CAI-POST valgono gli stessi limiti.

Limiti di valore

Assicurazione per le corrispondenze:

uffici principali ed uffici locali di rilevante entità:

diritti speciali di prelievo	DTS	1633

uffici locali di media e minore entità:

diritti speciali di prelievo	»	900

ricevitorie:

diritti speciali di prelievo	»	100

Assicurazione per i pacchi: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione ma non possono superare i 1633 DTS.

Vaglia: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione e di provenienza.

Assegno: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione e di provenienza.

Invii CAI-POST: il limite di importo per il recapito a domicilio degli invii CAI-POST gravati di diritti è fissato in L. 1.000.000.

Indennità di smarrimento

Per le corrispondenze raccomandate	DTS	19,60
Per i sacchi speciali	»	65,34
Per i pacchi:		
del peso fino a kg 5	DTS	29,40
da oltre kg 5 fino a kg 10	»	44,10
da oltre kg 10 fino a kg 15	»	58,80
da oltre kg 15 fino a kg 20	»	73,51
Per gli invii CAI-POST, in caso di perdita o avaria totale del contenuto, oltre al rimborso delle tasse pagate	L.	50.000

In caso di ritardo rispetto ai termini fissati e pubblicizzati dall'Amministrazione per i singoli Paesi esteri, è corrisposta, a richiesta del mittente, una somma pari alla differenza tra la tassa pagata e quella prevista per l'affrancatura di un pacco aereo di eguale peso. Nessun rimborso è dovuto nei casi in cui il ritardo è prodotto da cause indipendenti dalle Amministrazioni postali.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

TABELLA 2

INVII NORMALIZZATI

1. - DEFINIZIONE

Sono normalizzati gli invii conformi ai requisiti indicati nelle presenti norme.

Gli invii possono essere:

a) in busta senza pannello trasparente;
b) in busta con pannello trasparente;
c) senza busta sotto forma di cartolina;
d) senza busta sotto forma di moduli.

2. - REQUISITI

2.1. *Requisiti comuni a tutti gli invii*

2.1.1. Forma rettangolare.

2.1.2. La lunghezza dell'invio non deve essere inferiore all'altezza moltiplicata per 1,4.

2.1.3. Dimensioni:
minima: mm 90 × mm 140 (tolleranza — 2 mm);
massima: mm 120 × mm 235 (tolleranza + 2 mm).

2.1.4. Peso massimo: g 20.

2.1.5. Spessore massimo: mm 5.

2.1.6. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto parallelamente al lato maggiore dell'invio.

2.1.7 Posizione dell'affrancatura: l'affrancatura deve essere apposta in alto a destra al di sopra dell'indirizzo.

2.2. *Requisiti particolari degli invii in busta senza pannello trasparente.*

2.2.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto sulla superficie non munita del lembo di chiusura.

2.2.2. Peso minimo: g 3.

2.3. *Requisiti particolari degli invii in busta con pannello trasparente.*

2.3.1 Posizione del pannello:
il pannello, bene incollato lungo l'intero perimetro e posto in maniera da non compromettere sensibilmente le caratteristiche meccaniche della busta, deve essere ubicato parallelamente al lato maggiore dell'invio sulla superficie non munita del lembo di chiusura, in modo tale che l'indirizzo del destinatario traspaia: ad una distanza minima di mm 40 dal bordo superiore e di mm 15 dai bordi laterali destro e sinistro e dal bordo inferiore

2.3.2. Nella zona rettangolare sopra definita debbono comparire le indicazioni relative all'indirizzo del destinatario; eventuali indicazioni non attinenti all'indirizzo possono comparire nella citata zona rettangolare purché poste al disopra della penultima riga dell'indirizzo.

2.3.3. Peso minimo: g 3.

2.4. *Requisito particolare degli invii senza busta sotto forma di cartolina.*

2.4.1. Grammatura della carta:
massima: g 300 al metro quadrato;
minima: g 190 al metro quadrato.

È prevista la possibilità di una grammatura inferiore, fino al limite di 160 g al metro quadrato, quando la carta presenti una sufficiente rigidità longitudinale.

2.5. *Requisiti particolari degli invii senza busta sotto forma di moduli.*

2.5.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere ubicato nella stessa posizione prevista per gli invii in busta con pannello trasparente di cui al punto 2.3.1.

2.5.2. Grammatura della carta:

massima: g 300 al metro quadrato;
minima:
se l'invio non contiene inserti, la grammatura della carta non deve essere inferiore a g 70 per metro quadrato;
se l'invio contiene inserti, il totale della grammatura dei fogli costituenti le due facciate esterne dell'invio non deve essere inferiore a g 120 per metro quadrato e la grammatura della carta per ciascuna facciata non deve essere inferiore a g 53 per metro quadrato.

2.5.3. Tali invii devono essere perfettamente chiusi su tutti i lati con incollatura tale da assicurare una consistente rigidità e non devono presentare fori di trascinamento sui bordi laterali. Per i moduli autoimbustanti è consentito che il lato inferiore o superiore non sia incollato.

3. INVII CHE, PUR ESSENDO RISPONDENTI AI REQUISITI DI CUI INNANZI, NON SONO CONSIDERATI NORMALIZZATI

3.1. Invii aventi all'esterno fermagli, occhielli, ganci ripiegati o punti metallici ad eccezione degli invii raccomandati o assicurati con avvisi di ricevimento fermati con punti metallici.

3.2. Cartoline e schede meccanografiche perforate non imbustate.

3.3. Invii in busta contenenti oggetti, in particolare metallici, che possono cagionare danno agli invii stessi o agli impianti.

3.4. Invii senza busta costituiti da fogli ripiegati i cui bordi non siano tutti completamente incollati, ad eccezione dei moduli autoimbustanti di cui al punto 2.5.3.

3.5. Invii in busta a finestra priva di pannello trasparente.

3.6. Invii realizzati con materiali che presentino proprietà differenti da quelle della carta (ad esempio plastica).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

88A0635

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 12 febbraio 1988.

Ripartizione fra le province di Grosseto e Viterbo ed il comune di Castellammare di Stabia dei fondi stanziati ai sensi dell'art. 11-*ter* della legge 19 novembre 1987, n. 470.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, e 11-*ter*, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1987, n. 470;

Considerato che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno comunicato la stima dei danni e il quadro economico globale dei progetti delle opere eseguite o da completare, nonché il programma degli interventi necessari per il ritorno alla normalità, riferiti in particolare alle opere igieniche, in relazione agli interventi urgenti nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987;

Considerato, inoltre, che le regioni e le province autonome sopra indicate hanno segnalato esigenze finanziarie per complessivi 2.993 miliardi così suddivisi:

Regione Lombardia	2.545	miliardi
Regione Piemonte	244	»
Regione Veneto	11,5	»
Regione Emilia-Romagna. . . .	81	»
Regione Toscana.	42	»
Provincia autonoma di Bolzano	47,5	»
Provincia autonoma di Trento.	22	»

Tenuto conto che dallo stanziamento complessivo di 990 miliardi assentito dalla citata legge n. 470/1987 occorre accantonare la somma di 180 miliardi per autorizzazioni di spesa prevista dalla stessa legge senza la relativa copertura finanziaria, per cui lo stanziamento netto disponibile ammonta a 810 miliardi;

Considerato, altresì, che sul suindicato stanziamento disponibile di 810 miliardi, è stata già impegnata la somma di 584,702 miliardi così ripartita:

Regione Lombardia ed altri enti operanti nel territorio regionale.	430,978	miliardi
Regione Piemonte	42,500	»
Regione Emilia-Romagna. . . .	22,649	»
Regione Toscana.	16,526	»
Provincia autonoma di Bolzano	9,650	»
Altre amministrazioni statali . .	62,399	»

Ritenuto che sulla residua disponibilità di 225,298 miliardi per la realizzazione degli interventi urgenti di sistemazione idrogeologica, di ripristino delle opere igieniche e delle strutture viarie danneggiate dalle avversità atmosferiche sopra indicate debba essere assegnata una ulteriore somma di 184,721 miliardi, così ripartita:

Regione Lombardia	130	miliardi
Regione Piemonte	4	»
Regione Veneto	10	»
Regione Emilia-Romagna. . . .	3,721	»
Regione Toscana.	16	»
Provincia autonoma di Bolzano	18	»
Provincia autonoma di Trento.	3	»

Tenuto conto che il fondo residuo di 40,577 miliardi occorre per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti già adottati di entità non ancora determinata e per eventuali lavori di estrema urgenza che dovessero insorgere nello svolgimento delle opere;

Ritenuto, pertanto, che la disponibilità totale di 810 miliardi, tenuto conto delle somme già impegnate e quelle da assegnare sopraindicate, debba essere così ripartita:

Regione Lombardia ed altri enti operanti nel territorio regionale.	560,978	miliardi
Regione Piemonte	46,500	»
Regione Veneto	10	»
Regione Emilia-Romagna. . . .	26,370	»
Regione Toscana.	32,526	»
Provincia autonoma di Bolzano	27,650	»
Provincia autonoma di Trento.	3	»
Altre amministrazioni	62,399	»

Considerato, altresì, che occorre ripartire fra le province di Grosseto e Viterbo ed il comune di Castellammare di Stabia lo stanziamento di 100 miliardi di cui all'art. 11-*ter* della citata legge n. 470/1987;

Sentito il Consiglio dei Ministri che ha espresso parere favorevole nel corso della seduta del 6 febbraio 1988;

Sentite le regioni interessate e le province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

La somma di 810 miliardi è ripartita nel seguente modo:

Regione Lombardia ed altri enti operanti nel territorio regionale	560,978	miliardi
Regione Piemonte	46,500	»
Regione Veneto	10	»
Regione Emilia-Romagna	26,370	»
Regione Toscana	32,526	»
Provincia autonoma di Bolzano	27,650	»
Provincia autonoma di Trento	3	»
Altre amministrazioni	62,399	»

La residua disponibilità di 40,577 miliardi viene destinata a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti già adottati di entità non ancora determinata e per eventuali lavori di estrema urgenza che dovessero insorgere nello svolgimento delle opere.

Art. 2.

Lo stanziamento di 100 miliardi di cui all'art. 11-*ter* del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1987, n. 470, è così ripartito:

Provincia di Grosseto	44	miliardi
Provincia di Viterbo	44	»
Comune di Castellammare di Stabia	12	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0815

ORDINANZA 18 febbraio 1988.

Concessione all'A.N.A.S. di procedure di urgenza in deroga alle norme vigenti per l'affidamento dei lavori di ripristino sulle s.s. n. 38 e n. 300 nel tratto Grosio-Bormio-Valfurva. (Ordinanza n. 1366/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista la nota del 3 febbraio 1988, n. 7761, a firma del capo compartimento A.N.A.S. di Milano con la quale si richiede la concessione di procedure d'urgenza in deroga alle norme vigenti per la progettazione e l'affidamento dei lavori di variante alla s.s. n. 38 nel tratto tra Mazzo e Bormio, ivi compresi i lavori già appaltati tra Mazzo e Grosio, e la variante alla s.s. n. 300 tra Bormio e S. Antonio di Valfurva;

Considerata la necessità di aderire a tale richiesta, data la gravità della frana che ha interrotto le su indicate strade statali nonché l'urgenza di esecuzione delle varianti al fine di portare il tracciato in condizioni di sicurezza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Per gli interventi sulle strade statali n. 38 e n. 300 nei tratti in premessa indicati, l'A.N.A.S. può derogare dalle vigenti norme per la progettazione, affidamento ed esecuzione per lavori nonché da quelle in materia di contabilità generale dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0818

ORDINANZA 18 febbraio 1988.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Castel di Judica in provincia di Catania. (Ordinanza n. 1367/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Viste le segnalazioni del comune di Castel di Judica, relative alla grave emergenza idrica in atto nel territorio comunale che richiede il ricorso all'approvvigionamento di acqua potabile a mezzo autobotti il cui onere non è più fronteggiabile a carico del proprio bilancio;

Tenuto conto delle analoghe segnalazioni pervenute dalla prefettura di Catania e della regione Sicilia, da ultimo con note rispettivamente n. 2748/27.1/GAB del 14 gennaio 1988 e n. 11000/D.6/75 del 21 dicembre 1987;

Ravvisata a necessità e l'urgenza di assicurare il rifornimento idrico della popolazione a mezzo di autobotti;

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto di Catania è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato, a provvedere al rifornimento idrico alternativo della popolazione del comune di Castel di Judica, a mezzo autobotti, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, della amministrazione del comune interessato.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente ordinanza è assegnato al prefetto di Catania un finanziamento di L. 100.000.000 a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 3.

La somma sopra indicata sarà recuperata al fondo stesso sul mutuo che il comune di Castel di Judica dovrà richiedere alla Cassa depositi e prestiti, per gli interventi di prima emergenza autorizzati, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, citato in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0819

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 24 febbraio 1988.

Adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano distribuiti a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 7/1988).

IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 15 del 5 marzo 1986, nel quale, tra l'altro, il Presidente delegato del C.I.P. è stato delegato ad emanare i provvedimenti recanti le variazioni delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana conseguenti alle modifiche dei prezzi di cessione del metano;

Considerato che a seguito delle variazioni del prezzo del gasolio si sono verificate le condizioni per una correlativa variazione del prezzo del metano;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 37 del 26 giugno 1986, n. 44 del 28 agosto 1986, n. 22 del 2 luglio 1987, n. 25 del 1° settembre 1987 e n. 32 del 27 novembre 1987, relativi all'aggiornamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture anche di acconto emesse dalla data del 1° marzo 1988 e con l'applicazione del criterio stabilito dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, tutte le tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana, relative agli usi di riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo e per altri usi, escluse le tariffe per usi domestici T_1 (cottura cibi e produzione acqua calda), sono ridotte di 16,3 L./m^3 pari a 1,77 L./Mcal (1,52 L./kWh) per gas a 9200 Mcal/m^3st.

Nella trasformazione da L./m^3 a L./Mcal ed a L./kWh, l'eventuale arrotondamento si applicherà alla seconda cifra decimale.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, le aziende distributrici sono tenute a notificare al C.I.P. ed ai comitati provinciali prezzi competenti i valori aggiornati delle tariffe conseguenti alla adozione del presente provvedimento.

I comitati provinciali prezzi sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione delle soprarichiamate disposizioni.

Il prezzo del gasolio cui si farà riferimento nella prossima revisione è pari a 259,820 L./kg.

Roma, addì 24 febbraio 1988

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

88A0845

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 30 dicembre 1987, n. 9.

Norme integrative ed interpretative della circolare n. 8 del 26 giugno 1987.

Alla circolare n. 8 del 26 giugno 1987, recante interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1987-88, sono apportate le integrazioni di seguito indicate.

All'art. 2, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Restano comunque escluse dai benefici previsti dalla presente circolare le iniziative che presentino — senza valida e documentata giustificazione — consolidate situazioni deficitarie o di disordine amministrativo conseguenti a non corretti ed oculati criteri di gestione. A tal fine la commissione consultiva del teatro, valutati gli elementi di fatto e le deduzioni addotte, propone l'adozione degli opportuni provvedimenti».

L'art. 2, secondo comma, secondo periodo, è modificato come segue:

«In ogni caso, il prezzo del biglietto per ciascuna rappresentazione di prosa — ad eccezione delle prime e delle recite di fine anno e di fine carnevale — non può risultare superiore a L. 21.000 per le recite in sede degli organismi stabili a gestione pubblica ed a L. 27.000 per la generalità dei complessi e degli esercizi teatrali, a pena di esclusione dai contributi finali. La disposizione non si applica agli spettacoli di cui all'art. 9».

All'art. 16 è aggiunto l'ultimo comma del corrispondente art. 16 della circolare n. 4 del 30 luglio 1986, riguardante interventi integrativi straordinari a favore delle imprese di esercizio teatrale.

All'art. 22, terz'ultimo comma, è aggiunta la seguente espressione:

«Potranno essere valutate, ai fini dell'assegnazione di contributi finali, iniziative di produzione teatrale a carattere straordinario che sul piano nazionale ed internazionale presentino un rilevante interesse storico e culturale, realizzate da organismi di distribuzione teatrale».

Il Ministro: CARRARO

88A0824

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro

La commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro (prevista dagli articoli 393 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/55) è ricostituita per un triennio con decreto ministeriale del 2 febbraio 1988 che sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro.

88A0778

MINISTERO DEI TRASPORTI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione italiana per la sicurezza della circolazione, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1988, registro n. 2 Trasporti, foglio n. 4, sulla proposta del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione italiana per la sicurezza della circolazione - AISICO, in Roma.

88A0796

MINISTRO PER LE AREE URBANE

Costituzione della commissione tecnico-scientifica a base interdisciplinare per lo studio dei problemi relativi alle aree urbane concernenti in particolare gli aspetti urbanistici e socio-economici.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1987, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1987, registro n. 13 Presidenza, foglio n. 203, è stata istituita presso il Ministro per le aree urbane con sede in Roma, via della Stamperia, 7, una commissione tecnico-scientifica a base interdisciplinare per lo studio dei problemi relativi alle aree urbane concernenti in particolare gli aspetti urbanistici e socio-economici.

La commissione è composta da:

prof. Giuseppe Campos Venuti, facoltà di architettura dell'Università di Milano;

prof. Giuseppe De Rita, presidente del Censis;

prof. Gianfranco Dioguardi, facoltà di ingegneria dell'Università di Bari e presidente Tecnopolis;

prof. Guido Martinotti, professore ordinario al dipartimento studi politici e sociali dell'Università di Pavia;

prof. Giancarlo Mazzocchi, presidente Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano;

prof. Paolo Portoghesi, Università «La Sapienza» di Roma e presidente della Biennale di Venezia;

prof. Giulio Redaelli, facoltà di architettura dell'Università di Milano;

prof. Ettore Rotelli, direttore ISAP e docente della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

prof. Fabio Roversi Monaco, rettore dell'Università di Bologna.

Il prof. Giulio Redaelli svolge funzioni di coordinamento.

Svolge funzioni di segretario il dott. Ignazio Oliveri, primo dirigente.

Per l'onere derivante dal presente decreto sarà provveduto con successivo decreto.

88A0797

Costituzione della commissione tecnico-scientifica a base interdisciplinare per lo studio dei problemi relativi alle aree urbane concernenti in particolare gli aspetti ambientali, socio-culturali e della comunicazione.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1988, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 222, è stata istituita presso il Ministro per le aree urbane, con sede in Roma, via della Stamperia n. 7, una commissione tecnico-scientifica a base interdisciplinare per lo studio dei problemi relativi alle aree urbane concernenti in particolare gli aspetti ambientali, socio-culturali e della comunicazione.

La commissione è composta da:

arch. Andrea Balzani, urbanista;

ing. Salvatore Crapanzano, direttore piano intercomunale milanese;

prof. Domenico De Masi, professore all'Università «La Sapienza» di Roma;

prof. Pietro Gennaro, facoltà di scienze politiche all'Università di Pavia;

prof. Giorgio Goggi, professore di urbanistica al Politecnico di Milano;

prof. Giuseppe Longhi, professore della facoltà di architettura dell'Università di Venezia;

dott. Empio Malara, architetto;

prof. Giuseppe Moesch, facoltà di ingegneria al Politecnico di Milano;

prof. Giorgio Trebbi, presidente OICOS Bologna.

Il prof. Giorgio Goggi svolge funzioni di coordinamento.

Svolge funzioni di segretario il sig. Righini Ferdinando, direttore di seconda classe, dei ruoli della Direzione generale servizi periferici del Ministero del tesoro.

Per l'onere derivante dal presente decreto sarà provveduto con successivo decreto.

88A0798

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 15 marzo 1988, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio organizzazione, dipartimento C.E.D. del CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1988:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.667 titoli di L. 50.000
» 1.217 titoli di » 500.000
» 1.078 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.769.850.000.

2) 6% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione seconda 1969:

Estrazione a sorte di:

n. 775 titoli di L. 50.000
» 620 titoli di » 250.000
» 1.165 titoli di » 500.000
» 3.105 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.881.250.000.

3) 6% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 7/69-7/89 5ª emissione:

Estrazione a sorte di:

n. 1.009 titoli di L. 50.000
» 1.723 titoli di » 100.000
» 931 titoli di » 250.000
» 1.863 titoli di » 500.000
» 7.759 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 9.146.000.000.

4) 7% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.563 titoli di L. 50.000
» 1.526 titoli di » 500.000
» 3.154 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.995.150.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 576 titoli di L. 100.000
» 782 titoli di » 500.000
» 2.754 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.202.600.000.

5) 7% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione seconda 1972:

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 12.000.000.000.

6) 7% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 7/70-7/90 1ª emissione:

Estrazione a sorte di:

n. 1.233 titoli di L. 50.000
» 2.856 titoli di » 100.000
» 1.297 titoli di » 250.000
» 2.831 titoli di » 500.000
» 13.313 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 15.400.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 3ª emissione:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 772.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.635.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 3ª emissione 2ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 318.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.908.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 3ª emissione 3ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 771.550.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.629.300.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 3ª emissione 4ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 9.000.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 3ª emissione 5ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 144.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 724.500.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 3ª emissione 6ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 11 serie di L. 1.550.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 17.055.500.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 5ª emissione:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 1.464.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 8.789.400.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 5ª emissione 2ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 13 serie di L. 2.641.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 34.342.100.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 5ª emissione 3ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 19 serie di L. 75.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.426.900.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 7ª emissione:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 2.251.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 22.519.000.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 7ª emissione 2ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 14 serie di L. 1.314.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 18.396.000.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 7ª emissione 3ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 15 serie di L. 4.709.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 70.648.500.000;

7) 8% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 20 titoli di L. 100.000
» 34 titoli di » 500.000
» 1.884 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.903.000.000;

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 16 titoli di L. 100.000
» 57 titoli di » 500.000
» 2.094 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.124.100.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 17 titoli di L. 100.000
» 46 titoli di » 500.000
» 1.713 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.737.700.000.

8) 9% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 11 titoli di L. 100.000
» 36 titoli di » 500.000
» 401 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 420.100.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 23 titoli di L. 100.000
» 46 titoli di » 500.000
» 432 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 457.300.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 3 titoli di L. 100.000
» 33 titoli di » 500.000
» 826 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 842.800.000.

9) 9% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale emissione 1974:

Estrazione a sorte di n. 13 serie di L. 255.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.322.800.000;

Emissione quindicennale emissione II 1975:

Estrazione a sorte di n. 47 serie di L. 1.009.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 47.451.200.000;

Emissione quindicennale emissione II 1975 II tranche:

Estrazione a sorte di n. 36 serie di L. 1.442.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 51.933.600.000.

Emissione quindicennale emissione II 1975 III tranche:

Estrazione a sorte di n. 24 serie di L. 268.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.436.800.000;

Emissione quindicennale emissione II 1976:

Estrazione a sorte di n. 13 serie di L. 1.206.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 15.688.400.000.

10) 10% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 3 titoli di » 500.000
» 62 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 63.600.000.

11) 10% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale II emissione 1977:

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 610.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.329.600.000;

Emissione quindicennale II emissione 1977 II tranche:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 2.228.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 17.828.000.000.

12) 13% S.S. INTERVENTI STATALI DECENNALE:

Emissione decennale emissione 1979:

Estrazione a sorte di n. 16 serie di L. 650.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 10.400.000.000;

Emissione decennale emissione 1980:

Estrazione a sorte di n. 27 serie di L. 355.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 9.585.000.000.

Totale generale L. 420.993.050.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

88A0774

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, n. 1137, recante: «Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 30 luglio 1987)

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 4 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nel dispositivo, all'articolo unico, quinto rigo, dove è scritto: «farmacologia», leggasi: «farmacologia *clinica*».

88A0806

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c m. 411100880470) L. 800